

CXXXV.

2<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 11 GIUGNO 1883

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI,

**SOMMARIO.** *Il deputato Serafini chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2194. — Omaggi. — Proposta del deputato Nervo e del ministro di agricoltura e commercio sull'ordine del giorno. — Giuramento del deputato Fabrizio Colonna. — Il deputato Gandolfi presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione pel 1883 del Ministero dei lavori pubblici. — Il deputato Botta presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero della mariniera. — Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale — Sono approvati i due primi articoli del disegno di legge — Sul capitolo 3 parlano i deputati Ercole, Incagnoli, Berio, Petriccione, il relatore della Commissione, Luzzatti, ed il ministro delle finanze — Approvati l'articolo 3 emendato — Sull'articolo 4 parlano i deputati Della Rocca, Petriccione, Balsamo, Di Rudinè, Romeo, Cardarelli, Cavalletto, Nervo, il relatore Luzzatti ed il ministro delle finanze — Si approva l'articolo 4. — Il deputato Vacchelli presenta la relazione sul bilancio di definitiva previsione pel 1883 del Ministero delle finanze, ed il deputato Baratieri presenta quella per il Ministero della guerra. — Il deputato Filopanti giura. — Si annunziano due domande di interrogazione al ministro della pubblica istruzione: una dei deputati Ettore Ferrari e De Renzis sulla istituzione di una galleria d'arte moderna, e l'altra del deputato Cardarelli sul trasporto delle cliniche di Napoli. — Si annunzia la morte del senatore Atto Vannucci, e pronunciano parole di cordoglio il presidente della Camera ed il deputato Peruzzi.*

La seduta comincia alle ore 2 20.

**Capponi**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di sabato, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

3194. La Giunta municipale di San Lorenzo in Campo, e Ascanio Ginevri-Blasi fanno istanza perchè non si approvi dalla Camera il disegno di legge per costituzione in comune di varie frazioni con sede in San Vito sul Cesano.

3195. I Consigli comunali di Bavalino, Basicò e Villabate comunicano deliberazioni tendenti ad ottenere dalla Camera il rigetto del disegno di legge sull'imposta fondiaria.

3196. Il Consiglio comunale di Bibbiena, fa voti perchè discutendosi la riforma della legge comunale e provinciale, sieno migliorate le condizioni dei segretari, dei medici condotti e degli altri impiegati comunali.

3197. Il Consiglio ospitaliero della città di Pavia fa istanza perchè nella riforma della legge comunale e provinciale da discutersi, s'introducano norme precise per stabilire la competenza passiva delle rette di spedalità.

3198. Il Comizio agrario di Fabriano fa voti per la sollecita approvazione del disegno di legge sull'imposta fondiaria.

3199. Il Comizio agrario di Bergamo trasmette una petizione, firmata da 10,000 cittadini di quella provincia, tendente ad ottenere la perequazione nell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'onorevole Serafini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**Serafini.** Sotto il n° 3194, son comprese due petizioni; una del signor Ascanio Ginevri Blasi, e l'altra del comune di San Lorenzo in Campo, con le quali si fa opposizione al disegno di legge di iniziativa dell'onorevole ministro dell'interno, per la separazione di alcune frazioni dai comuni di Pergola e San Lorenzo, per formarne il comune autonomo di San Vito al Cesano.

Chiedo alla Camera, a nome mio e del mio collega onorevole Corvetto, che voglia dichiarare di urgenza quelle petizioni, trasmettendole alla Commissione che deve riferire in proposito.

**Presidente.** L'onorevole Serafini chiede l'urgenza per la petizione segnata col n° 3194.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intenderà accordata,

(È concessa.)

Questa petizione farà il corso regolamentare.

### Omaggi.

**Presidente.** Si dà lettura del sunto degli omaggi ultimamente giunti alla Camera.

**Capponi, segretario, legge:**

Dal signor Arturo Zille di Udine — La perequazione fondiaria, una copia;

Dallo stesso — Il credito comunale e provinciale, una copia;

Da monsieur Jean Joseph Parnier, directeur de l'école supérieure de commerce de Paris — Histoire de la fondation de l'école de commerce, una copia;

Dal ministro d'agricoltura industria e commercio — Relazione sul servizio minerario nel 1880, copie 3;

Dal Comitato esecutivo della tombola di soccorso degli inondati dell'alta Italia — Relazione di quel Comitato, copie 20;

Dal regio museo industriale italiano, Torino — Bollettino delle privative industriali del regno d'Italia, 2ª serie, volume 13º, 1882, copie 3;

Dal signor Lorenzo Ferrato, da Torino — Il Governo italiano e una industria nazionale - Lettera aperta all'onorevole deputato Boselli, copie 520;

Dal prefetto della provincia di Modena — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1882, copie 2;

Dal Comitato pavese di soccorso ai danneggiati dalle inondazioni — Relazione di quel Comitato di soccorso per i danneggiati dalle inondazioni nell'alta Italia dell'autunno 1882, copie 6;

Dal signor Gaetano Ghivizzani, di Reggio Emilia

— Dello insegnamento delle lettere italiane e della istituzione di una cattedra dantesca nelle Università, copie 8;

Dal prefetto della provincia di Mantova — Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni ordinarie e straordinarie, copie 2;

Dal Ministero di agricoltura e commercio — Annali dell'industria e del commercio 1883, Commissione centrale dei valori per le dogane, sessione 1882-83, copie 6;

Dal signor Salvatore Raineri di Roma — Progetto di un cavo telegrafico sottomarino tra Napoli e Palermo toccando Ustica, una copia.

### Congedo.

**Presidente.** L'onorevole Lucca chiede, per motivi di famiglia, un congedo di cinque giorni.

(È concesso.)

### Proposta del deputato Nervo sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**Nervo.** Debbo rivolgere due preghiere all'onorevole nostro presidente.

L'una per ottenere dalla sua cortesia che sia iscritto nell'ordine del giorno della seduta mattutina di domani o posdomani il disegno di legge relativo alle irrigazioni, la cui relazione è già nota a tutti, essendo stata distribuita da oltre venti giorni.

Inoltre, siccome mi è stato affermato che, questa sera, sarà distribuito il disegno di legge per modificazioni alla legislazione attuale sul credito fondiario, io desidererei anche che l'onorevole presidente volesse iscrivere senza indugio quel disegno di legge nell'ordine del giorno degli Uffici, per approfittare di questo scorcio di tempo che ci rimane per i lavori utili.

**Presidente.** Onorevole Nervo, mi sembra che, per ora, ella debba accontentarsi che, secondo il regolamento, la Camera faccia ragione alla sua prima domanda: cioè, che sia iscritto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane il disegno di legge per la irrigazione. Quanto all'altra sua domanda, bisognerà aspettare che sia distribuito il disegno di legge, per poterne stabilire l'iscrizione nell'ordine del giorno.

**Berti, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Berti.** ministro di agricoltura e commercio. Io unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole Nervo, perchè sia iscritto nell'ordine del giorno di una delle sedute mattutine il disegno di legge sulla irrigazione.

**Presidente.** L'onorevole Nervo propone che la Camera iscriva nell'ordine del giorno delle sedute mattutine il disegno di legge per promuovere la irrigazione.

Pongo a partito questa proposta.  
(È approvata.)

### Giuramento del deputato Fabrizio Colonna.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Colonna Fabrizio lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

**Colonna F.** Giuro.

### Presentazione di due relazioni.

**Presidente.** Invito l'onorevole Gandolfi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Gandolfi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1883.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Botta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Botta.** Mi onoro di presentare alla Camera il bilancio di definitiva previsione del Ministero della marineria per l'esercizio 1883.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Seguito della discussione sulla riforma della tariffa doganale.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Compiutasi nella seduta di sabato la discussione generale e lo svolgimento degli ordini del giorno relativi a questo disegno di legge, passeremo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Sono soppressi i numeri 2 e 10 dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale, approvata con legge del 30 maggio 1878, n° 4390 (serie 2ª). ”

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato.)

“ Art. 2. Il secondo periodo dell'articolo 18 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, è modificato come appresso:

“ Tale restituzione non dovrà eccedere lire 3, 50 per ogni chilogramma di sali esportati, compresi quelli di conchinina, di cinconidina e di cinconina. ”

(È approvato.)

“ Art. 3. All'articolo 1 del regio decreto 1° febbraio 1880 n° 5287 (serie 2ª), promulgato in virtù della legge della stessa data, n° 5268 (serie 2ª) si aggiungerà:

“ Quando lo sdoganamento degli zuccheri sia fatto in recipienti diversi da quelli che servirono a trasportarli nei punti franchi o nei magazzini generali, la tara per le botti, botticelle, caratelli e casse è ridotta a chilogrammi 6. ”

L'articolo 3 dello stesso regio decreto terminerà con le seguenti parole:

“ Salvo che venga accordata l'importazione temporanea, il dazio sui recipienti sarà sempre riscosso, quando le merci contenute in essi siano esenti da dazio, o quando sieno soggette a un dazio minore, o quando il dazio sia misurato con una diversa norma, o quando siano tassate sul peso netto reale o legale, nei quali casi si liquiderà separatamente la gabella sul contenuto e sul contenente. ”

All'articolo 3 gli onorevoli Tegas, Ercole, L. E. Farina, Gagliardo, Frola, Randaccio, Chiappuso, Morra, Cibrario, Di Gropello, Lucca, Paita e Buttini, propongono di premettere il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, confidando, che il Governo vorrà proporre modificazioni nella materia delle tare, tali che continuino ad essere esenti i recipienti che finora non pagavano alcun dazio, specialmente i sacchi per imballaggi e le botti; e ciò a tutela della libertà dei traffici, alcuni dei quali sarebbero altrimenti o impediti o impacciati, passa alla discussione del 3° articolo del disegno di legge. ”

L'onorevole Incagnoli invece propone il seguente emendamento all'articolo 3: “ Sopprimere la seconda parte, ritenendo solo i due primi capoversi modificati dalla Commissione, terminando colle parole “ ridotta a chilogrammi 6. ”

Finalmente gli onorevoli Berio e Sanguinetti propongono un'aggiunta che è la seguente:

“ Continueranno però ad essere esenti le tele

e sacchi che servono per imballaggio, e così pure le botti e casse. »

L'onorevole Ercole essendo iscritto sull'articolo 3, ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Nella discussione avvenuta nella tornata di sabato, la Camera ricorderà che tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, mi hanno invitato ad attendere che venisse in discussione l'articolo 3, nel quale si sarebbe potuto trattare dell'argomento al quale si riferisce l'ordine del giorno presentato da me, insieme con altri colleghi.

Ora io propongo senz'altro la soppressione dell'intero secondo capoverso di questo articolo.

Però, in conformità di quelle dichiarazioni, io prego tanto l'onorevole ministro, quanto l'illustre relatore, di provvedere in altro modo, con un'aggiunta all'articolo 15, dove si accenna alla tariffa. Io spero quindi che il nostro ordine del giorno in questo modo avrà raggiunto il suo scopo.

Attendo pertanto le dichiarazioni del ministro e del relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli.

**Incagnoli.** Onorevoli colleghi, la questione che sorge relativamente a questa seconda parte dell'articolo 3 sembra di poco conto, atteso che, a primo aspetto, si presenta come una lieve gravezza che verrebbe posta sopra le merci dichiarate esenti da diritto di importazione.

Io, per contrario, mi propongo di dimostrare che questa seconda parte dell'articolo 3 è gravissima, quando se ne considera l'effetto in rispetto ad un razionale e ben regolato regime daziario.

E sono lietissimo che ancora altri miei colleghi, come ho rilevato dall'ordine del giorno che porta il nome dell'onorevole Ercole ed altri, seguendo il medesimo ordine d'idee, vengano in appoggio della mia proposta.

Onorevoli colleghi, qual'è il principio e quale è la ragione perchè si stima che alcune merci debbano essere esenti dai diritti di entrata? Penso sia facile la risposta: atteso che il provvedimento della esenzione poggia su quei principî stessi, da cui si ispira un bene ordinato sistema daziario.

Sono dichiarate esenti quelle merci le quali fanno ufficio di materie prime, cioè che sono necessarie per isvolgervi sopra il lavoro nazionale; ovvero sono materie di tale uso, di tal qualità, che si creda in tutti i modi conveniente di procacciarle al più buon mercato possibile.

Ora, onorevoli colleghi, se voi ponete mente alla nostra tariffa daziaria, vedrete che l'esenzione

delle merci in generale non è accordata che per quelle materie le quali sono necessarie al lavoro nazionale; e solo qualche volta, si accorda l'esenzione a qualche articolo, che pur essendo prodotto di una manifattura, sia ausiliario al lavoro e alla produzione nazionale. Così, per esempio, si fa esente il nitrato di soda greggio, i minerali metallici di varie specie, appunto per servire alla fabbricazione di molti sali, e per diverse altre industrie.

Ora vediamo l'effetto di questa disposizione quale oggi, per l'articolo 3 della legge in esame, si presenta alla Camera.

L'effetto è di rincarare il prezzo di queste materie. Nè questo rincarare è di poco conto; che anzi suol essere di grande importanza, perchè queste materie prime non sono che minerali, il cui prezzo d'origine è bassissimo; tanto che, poco più valgono dei recipienti dove s'hanno a riporre. Io prendo, ad esempio, anzichè un minerale grezzo, un prodotto chimico di grande uso che è materia lavorata; il cloruro di calce, per il quale è imposto un diritto di entrata di lire 1. Il suo valore di origine è circa di lire 12 in Inghilterra. Il diritto sulle botti che lo contengono, se si adottasse l'articolo 3 del presente disegno di legge sarebbe superiore ad una lira. Così si raddoppierebbe il dazio.

La Commissione, non concordando colla proposta ministeriale, ha proposto un diritto di centesimi 50 sui cementi; ed a ciò s'è venuto non senza contrasti. Ebbene, se si adottasse la tassa proposta sulla tara, quel diritto salirebbe a lira 1 70 e forse più.

Ma entriamo ancora più addentro in questa questione. Nelle belle e dotte e diffuse discussioni che in questi giorni si fecero in questa Camera si è molto ragionato sulla convenienza di trovare modo d'incoraggiare il lavoro nazionale. In questa occasione si è da molti avvertito come l'Italia, malgrado il suo bel cielo, e felice postura, ha una inferiorità naturale per certe sue condizioni rispetto allo svolgimento delle industrie.

Quando la novella Commissione, che dovrà nominarsi, sarà al caso di esaminare la questione dei prodotti chimici, che formano una delle produzioni più vaste che una nazione industriale può avere, allora vedremo come l'Italia, non ostante che abbia due elementi principali per gareggiare colle altre nazioni, cioè la soda che si trae dal sal marino, e lo zolfo che si ha tanto allo stato naturale, quanto ricavato dai solfuri, pure rimane indietro ad altre nazioni, per la inferiorità in che siamo per la mancanza di carbone minerale, materia prima di primissimo ordine,

E come del carbone, così ancora di alcuni minerali abbiamo difetto, perchè ci conviene procacciarli dallo straniero. Ora quando noi siamo in queste condizioni, quali sono gli ostacoli a superare? In primo luogo abbiamo la questione della moneta, che in Italia è una materia prima più rara che altrove; e questo, lo sanno tutti, è un ritornello cantato spesso e da tutte le parti; sì, o signori, fino che in Italia avremo il saggio del nostro consolidato al 90 e non al 115 o 120, voi troverete sempre che il capitale in Italia sarà restio a farsi promotore ed aiutatore dell'industria.

Il Debito pubblico è una placida gora sulla cui sponda senza vento il capitale si culla e si riposa. Considerate un poco le situazioni per ciascuna decade dei nostri grandi istituti di credito; e vedete come i roggitori preferiscano sempre quell'adagiarsi spensierato sulle anticipazioni, anzi che farsi cercatori e promotori dell'impiego del capitale sulle industrie.

Tornando sul proposito mio, dirò che una bene intesa tariffa doganale deve intendere a sgravare le materie prime che servono al lavoro nazionale. A procacciare queste materie occorre il capitale; poi le spese di trasporto; e con queste spese vanno compresi i recipienti, donde nascono le così dette tare.

Le tare sono una vera perdita, cioè una spesa morta che lo speditore mette a peso del committente, cioè dell'industriale. Ora che pensiero è il nostro di voler venire a rincarare noi proprio su questa spesa?

In generale gli ordinari recipienti, sono o sacchi o botti. Il minerale viene in botti; ma, signori, quale qualità di bottame pensate voi che convenga così allo speditore, come al destinatario? Il più scadente, quello che meno costa, quello che sia appena sufficiente a contenere una merce greve e di basso prezzo in paesi lontani, poniamo l'America, l'Inghilterra, la Germania o la Francia, per portarla nel nostro paese.

Ora questi recipienti, queste botti così scadenti, a che cosa saranno buone dopo che sono servite al trasporto della merce?

A nulla; sarà legna per il fuoco. Io credo che sia qui tra noi chi non ignori queste cose; io domando se fu mai veduta rivendere una botte, di quelle in cui fu portato il minerale, o di ferro o di piombo, ovvero il cloruro o sal di soda?

Come dunque si può ammettere che si paghino per buoni dei recipienti inservibili?

Dirò ancora di più, facendo appello alle persone pratiche, che hanno avuto occasione di trovarsi talora in dogana all'occasione di scaricamenti. Essi

debbono aver veduta la condizione deplorabile del bottame dopo un viaggio; e come al destinatario tocca una spesa non lieve, quella cioè dell'opera dei bottari per mettere i recipienti al caso di sostenere lo scaricamento, e il trasporto. Quindi sarebbe enorme l'obbligo di pagare alla ragione di centesimi 20 per ettolitro bottaccie disfatte e buone a nulla.

In quanto ai sacchi sembra che possono essere ancora servibili a qualche cosa. Io però voglio farvi considerare quel che accade nel trasporto di un articolo pel quale occorre molto consumo di saccheria. Dico dei semi oleosi che vengono in Italia in grande quantità per essere trasformati. *(Interruzione)* L'onorevole Sanguinetti m'interrompe dicendomi che ne vengono più di venti milioni. Benissimo. Ora questi sacchi che cosa costituiscono?

Una prima spesa al committente che deve pagarli per nuovi. Quando questi sacchi avranno fatto una lunga navigazione e saranno levati dal bordo, portati alle dogane e poi alle ferrovie, e quindi scaricati di nuovo alla stazione di arrivo, e da ultimo agli stabilimenti, di questi sacchi non ne arriveranno sani che il terzo o il quarto.

Dunque, o signori, quale è la vera condizione delle cose? Che questi industriali italiani mentre hanno pagata per buona una grossa quantità di sacchi, pochissimi ne ritrovano da ultimo che siano ancora buoni a qualche servizio; e dove finisce questa massa di sacchi inservibili? Ben si sa: finisce nei magazzini di stracci.

E sapete qual'è il dazio sui sacchi? 20 centesimi.

Ora un sacco in origine può valere 60 o 70 centesimi. Dopo che ne avrete distrutti non dico un tre quarti ma la metà, vi resta appena un valore di 20 o 30 centesimi. Dunque voi su questi 20 o 30 centesimi volete imporre nientemeno che un diritto di entrata che equivale al valore della merce stessa. A parte il principio dell'esenzione, a parte i principi che dobbiamo non gravare, ma favorire la merce che serve come materia prima dell'industria, dico che se pure questa merce residuale valesse qualche cosa, non è punto equo gravarla in una proporzione così elevata.

Ora, onorevoli colleghi, mi pare che non ci sia bisogno di altre considerazioni per persuadersi come in questa parte l'autore del progetto non abbia stimato abbastanza la gravità di quella proposta.

Le botti pagano 20 centesimi all'ettolitro. Una botte che porta minerali, cioè materie prime, per lo più ha una capacità di 9 o 10 ettolitri, cosicchè una botte che porta materie esenti, per

le quali si è dubitato di mettere un dazio di 50 centesimi a prò dell'erario, pagherebbe lira 1 50 o lira 1 60, ossia pagherebbe talora più che non vale in origine la merce acquistata.

Dopo queste cose, onorevoli colleghi, io mi auguro che la Commissione ed anche il Ministero, non vorranno tener fermo in questa proposta, anche perchè vedo come da tutte le parti della Camera, e specialmente da quei rispettabili colleghi, che hanno firmato l'ordine del giorno testè letto, sia dato appoggio alle mie considerazioni.

Quindi io conchiudo il mio ragionamento col pregare la Commissione ed il Ministero di volere accettare il mio emendamento il quale consiste nella soppressione della seconda parte dell'articolo 3. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

**Berio.** Onorevoli colleghi, se fosse accolta la proposta degli onorevoli Ercole e Incagnoli, io ritirerei l'aggiunta all'articolo da me e dall'onorevole Sanguinetti proposta, e che consiste nello specificare che continueranno ad essere esenti le tele e i sacchi che servono per imballaggio, come pure le botti e le casse. Poichè, soppressa la seconda parte dell'articolo non avrebbe più ragione di essere la mia aggiunta. Ma nel caso in cui nè il Ministero nè la Commissione non accettassero la proposta degli onorevoli Ercole ed Incagnoli di sopprimere questa seconda parte dell'articolo 3 (e ciò per le ragioni che l'onorevole relatore accennava ieri l'altro, e che furono anche dette dall'egregio ministro, che cioè, questa seconda parte dell'articolo 3 è diretta ad esaudire le promesse fatte di favorire la fabbricazione della cera da scarpe nel nostro paese), allora vorrei pregare il Ministero e la Commissione di accettare l'aggiunta all'articolo da me proposta; la quale sancisce perfettamente le dichiarazioni fatte dal ministro e dall'egregio relatore; e stabilisce definitivamente che questi sacchi e queste botti continuino ad essere esenti dal dazio.

Io mi risparmiò di ripetere le ragioni già accennate dal nostro onorevole collega Incagnoli. Egli ha detto delle cose verissime, e nelle quali certamente Ministero e Commissione convengono, ma vorrà la Camera permettermi di accennare un esempio.

Una dellè principali fabbriche di olio, così detto *di grana*, nella Liguria, ha mandato un memoriale, che io ho comunicato alla Commissione, dal quale risulta che per effetto di questo dazio che verrebbe applicato sui sacchi, la fabbrica

sarebbe soggetta ad una perdita di oltre 40,000 lire all'anno e dovrebbe chiudersi.

È una questione di molta importanza; e come la Camera vede, mentre da una parte è giusto accordare un limitato patrocinio alle fabbriche di cera da scarpe, bisogna poi vedere che da questo non venga un danno grave a tutto quel commercio, che ha suo principal fondamento nell'introduzione gratuita delle materie prime.

Prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di volere accettare l'aggiunta a questo articolo, da me e dall'onorevole Sanguinetti proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Prima di tutto io dovrei pregare la Commissione di accettare un emendamento che io mi credo in dovere di proporre alla prima parte dell'articolo 3 per ridurre da 6 a 5 chilogrammi il peso della tara per le botti, botticelle e casse.

Gli uomini tecnici e più competenti del commercio assicurano che una tara limitata al peso di 5 chilogrammi sarebbe largamente sufficiente, inquantochè adesso le botti, botticelli e caratelli sogliono avere un peso medio da 3 mezzo a 4 chilogrammi. Pare adunque al Ministero, entrando del resto nelle viste della Commissione, che riducendo il peso da 6 a 5 chilogrammi, si soddisfa largamente a questo bisogno del commercio. Io spero che la Commissione vorrà accettare questo discretissimo emendamento del Ministero.

Venendo poi alla proposta dell'onorevole Ercole di sopprimere la seconda parte dell'articolo terzo, io non esito a dichiarare che, siccome la finanza è pressochè disinteressata in questa questione, e molti sono i reclami venuti dal commercio contro questa disposizione, io non avrei nessuna difficoltà di acconsentire a questa soppressione, se la Commissione è del medesimo avviso. Debbo però dichiarare anche che il Ministero, nel proporre la disposizione in parola, non fu punto mosso da intenti fiscali, ma dall'intento di soddisfare un'antica promessa, di tutelare cioè la piccola industria della cera da scarpe, che riceve un detrimento assai grave dalla tara delle cassette metalliche in cui questo prodotto ci viene spedito dall'estero. In conseguenza, ove la Commissione acconsenta alla soppressione della seconda parte dell'articolo 3, e la Camera l'approvi, io mi riserverei di proporre nel luogo opportuno di questo disegno di legge, una disposizione per assicurare questa piccola industria contro il danno

che ora soffre. Così rimane soppressa la parte generale dell'articolo terzo, ma verrà poi riprodotta la sostanza di esso ed il suo significato protettivo con una disposizione speciale relativa alla voce della cera da scarpe. Io spero che la Commissione e la Camera tutta, vorrà consentire in questo concetto, e così saremo pienamente d'accordo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** La Commissione consente interamente nell'opinione dell'onorevole ministro e raccomanda alla Camera di togliere il secondo capoverso dell'articolo 3. Solo deve esprimere un pensiero con senso di meraviglia.

Questo disegno di legge fu presentato sin dal novembre dal Ministero alla Camera. Sono parecchi mesi che è conosciuto nei centri commerciali ed industriali d'Italia; perchè solo ora sono sorte tante opposizioni contro una piccola parte di esso? Perchè, ammesso che tutto ciò che si riferisce alle tare, ed in questo acconsento coll'onorevole Incagnoli...

**Berio.** Pare che non l'avevano capito.

**Luzzatti, relatore.** ...non l'avevano capito, dice l'onorevole Berio; lo capiscono adesso.

Dunque acconsente intieramente la Commissione col Ministero a provvedere a questa piccola industria della cera da scarpe, di cui essa raccomandò le sorti l'altro ieri, a proposito dell'ordine del giorno Ercole; attende che l'onorevole ministro presenti un altro emendamento equivalente.

E poichè l'esperienza dell'amministrazione conduce il Ministero a credere che bastino i cinque chilogrammi, e non i sei, anche a questa domanda dell'onorevole ministro la Commissione si rassegna.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

**Petriccione.** Onorevoli colleghi. Prendo a parlare nella discussione di quest'articolo 3 del disegno di legge che si discute, per esprimere la mia opinione sull'importante questione delle tare, sorta dall'esame del disegno di legge ministeriale modificato dall'onorevole Commissione. Ma nonostante la cura della Commissione, mi è parso che meriti ancora maggiore esame. Prima, perchè dall'accurata lettura della relazione dell'onorevole Luzzatti mi è parso che una certa irregolarità si mantenga nella presente legge a danno del commercio, dei zuccheri in botti senza travasarli nei magazzini generali, od in quelli dei punti franchi.

Il secondo che riguarda lo sdoganamento dei recipienti che servono per le merci non gravate di diritto d'entrata, perchè è stato già tanto egrogia-

mente svolto dagli oratori che mi hanno preceduto, epperò lo tralascio.

Onorevoli colleghi, le tare legali furono determinate per la disposizione dell'articolo 4 della legge del 1<sup>o</sup> febbraio 1880 e dal decreto reale della stessa data. Lo scopo di tale determinazione fu di rendere facile lo sdoganamento delle derrate provenienti dall'estero e colpite da diritto d'entrata, perchè sarebbe stato quasi impossibile e di certo molto oneroso per il contribuente l'obbligarlo a sdoganare le derrate a peso netto reale. Pagare il dazio a peso netto reale significa che il doganiere deve obbligare l'importatore di caffè, di zucchero o di altra derrata, a togliere la merce da' suoi recipienti nel recinto doganale per pesarli, riempirli di nuovo, farne il peso lordo, e detrarre il peso del recipiente. Ora chi è che non vede a quali spese, a quale calo di mercanzia ed a quale perdita di tempo si condannerebbe, con questo metodo il commerciante? Tutti vedono come non sarebbe stata cosa facile sanzionare questo metodo di sdoganamento? I contribuenti si sarebbero opposti a questo provvedimento, che sarebbe stato emesso per correggere un antico abuso, che per ragioni finanziarie si lasciava correre, quello di esigere il diritto d'entrata sulle derrate provenienti dall'estero a peso lordo.

Per ovviare a ciò che pareva ed era veramente una mostruosità, furono col decreto testè citato stabilite le norme per lo sdoganamento delle merci provenienti dall'estero in sacchi, botti, casse, ecc., che si sogliono usare pel trasporto delle derrate. Questo decreto stabilì che in quanto alle derrate colpite da dazio d'entrata inferiore a lire 20, si facesse la liquidazione dei dazi a peso lordo, e che i dazi da lire 20 a lire 40 per quintale si liquidassero a peso netto legale.

Fu stabilito il modo come determinare il peso netto legale e la deduzione dei pesi lordi; per gli zuccheri in botti, dell'8 per cento; per quelli in cassoni di legno pesante, dal 15 per cento; per i caffè in sacchi doppi, del 2 per cento. E così via dicendo per le altre derrate. Per le merci, poi, che pagano al di là delle lire 40 per quintale, fu dichiarato che si dovevano sdoganare a peso netto reale. Però, con l'articolo 2 dello stesso regio decreto, i contribuenti ebbero facoltà di fare gli sdoganamenti delle derrate colpite al disopra delle lire 40 al quintale anche a peso netto legale, purchè ne facciano la domanda in iscritto nella dichiarazione. Ora, onorevoli colleghi, da ciò apparisce chiaramente che è riconosciuta da tutti la quasi impossibilità di fare gli sdaziamenti del peso netto reale senza costringere a sacrifici non solo di spese, ma

anche di calo delle merci; e perciò la facoltà di sdoganare a peso netto reale fu data al contribuente e non al doganiere.

Da questa disposizione del reale decreto emerge chiaramente un fatto: che il legislatore non volle lasciare al doganiere alcuna via aperta che potesse dar motivo a qualche arbitrio. Ecco perchè con compiacenza ho visto che la Commissione ha modificata la prima parte dell'articolo 3, riducendo la tara degli zuccheri al 6 per cento, che sono travasati nei magazzini generali o in quelli dei punti franchi. Ma per quelli che si introducono in recipienti originali non è rimasta che la stessa disposizione che esisteva nel regio decreto, cioè, che saranno sdoganati a peso netto legale con la deduzione della tara dell'8 per cento.

Ma, onorevoli colleghi, la relazione a pagina 56 adduce le ragioni per cui la Commissione è venuta a proporre questa modificazione del concetto ministeriale. Vi si legge che le botti originali pesano da 60 a 80 chilogrammi e pochissime arrivano al peso di 100 chilogrammi. Da ciò, o signori, una media di ciascuna botte da 73 a 74 chilogrammi. Dalla stessa relazione ho appreso che queste botti sono della capacità da 5 a 6 quintali di zucchero.

Con tali dati si può facilmente calcolare che la tara reale sugli zuccheri importati in botti originali è del 13 per cento e non dell'8 come accordava il regio decreto. Allora non pare che ne derivi un gran danno a quei negozianti che non vogliono servirsi dei magazzini generali e di quelli dei punti franchi? A me pare che si accorderebbe un favore del 2 per cento a coloro che si servono dei magazzini generali e dei punti franchi e forse anche di più.

Io, per verità, vorrei che si aumentasse questo favore del quale si giovano le raffinerie nostre, ma ciò non vuol dire che bisogna lasciar correre un danno e non lieve per quegli importatori che non intendono di servirsi del sistema di travasare il proprio zucchero nei magazzini generali o in quelli dei punti franchi. Con questo metodo a quelli si concederebbe un favore al disopra del 2 per cento ed a questi un trattamento sfavorevole del 5 per cento, che aggiunto al 2 che si accorda ai primi, verrebbe a superare il 7 per cento, e ciò sempre secondo la relazione; perchè i recipienti nei quali si travasa lo zucchero nei punti franchi e nei magazzini generali, sono costruiti in Italia e pesano circa 40 chilogrammi, e sono capaci di contenere circa 10 quintali di zucchero greggio.

Da ciò segue che la tara reale è meno del 4 per cento. Ora secondo le disposizioni dell'arti-

colo modificato dalla Commissione, se ne accordano 6 per tara legale e sta bene; ma non si è provveduto per niente per gli zuccheri in recipienti originali, per i quali si continua l'antico trattamento dell'8 per cento di tara legale quando in realtà è del 13 circa. E non si è provveduto per quelli che sono portati in sacchi direttamente dall'estero.

Perciò, onorevoli colleghi, confido non poco che tanto l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, quanto l'onorevole ministro per le finanze vogliono studiare questa questione e provvedere con decreto reale.

Io quindi presento un ordine del giorno in questo senso, che spero vorrà essere accettato. Con esso io prego il signor ministro che, studiando la questione, voglia pareggiare gli importatori di zuccheri esteri in recipienti originali a quelli che ne fanno il travasamento nei magazzini generali e in quelli dei punti franchi, ed a quelli che importano zuccheri in sacchi.

L'ordine del giorno è questo:

“ La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze a studiare il modo di pareggiare gli importatori degli zuccheri in botti originali od in sacchi per il pagamento della tassa d'entrata agli importatori che ne fanno il travaso nei magazzini generali e in quelli dei punti franchi, rispetto alle tare, e lo autorizza ad attuare i suoi studi con decreto reale, udito il Ministero dell'industria e commercio. ”

Io non ho altro da aggiungere, perchè l'altra parte è stata egregiamente svolta dai miei onorevoli colleghi.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** Io prego l'onorevole Petriccione di considerare che alcune parti del suo ordine del giorno sarebbero inefficaci, perchè non si può mutare per decreto reale, il sistema delle tare.

Questo fu fatto una volta, ma adesso è cessata la facoltà nell'amministrazione; quindi bisognerebbe nuovamente darla per legge al ministro.

Sinchè si tratta d'invitare il ministro con un ordine del giorno a studiare, credo che non ci sia alcun dissenso.

Ma una parte del suo discorso riguarda una questione grave, ed è quella sulle tare dei sacchi.

Io consento con lui che oggidì non ci è tara per lo zucchero che viene in sacchi, e che questo è argomento degno d'essere posto a studio dal

Consiglio del commercio, tanto più che in Francia c'è la tara dei sacchi, il che può essere per certi porti rivali del Mediterraneo un argomento di prevalenza dell'uno sull'altro. Io mi assocerei a un ordine del giorno col quale si facesse al Governo preghiera di fare questo studio, e poi sottoporlo al Consiglio del commercio. Ma quando questi risultati saranno conosciuti, se si vuole una modificazione alla tara sui sacchi, non è per decreto reale che ciò si possa fare, ma occorre una legge.

Quindi mentre mi associo a questo pensiero dell'onorevole Petriccione, non potrei associarmi all'altro che propone di togliere ogni differenza tra le tare delle botti da zucchero che provengono dai luoghi d'origine, e quelle che passano nei magazzini generali, e nei porti-franchi. Per lo zucchero che viene dalle colonie, da luoghi lontani, necessariamente la botte che lo contiene ha un peso maggiore di quelle che contengono l'altro zucchero che stagiona nei porti-franchi, e che si travasa poi in botticelle, le quali non possono certo per il loro peso paragonarsi a quelle che provengono dalle colonie. È quindi utile che una differenza di trattamento ci sia.

Se noi vogliamo favorire questo commercio lontano, la tara dev'essere maggiore; non c'è alcuna ragione di diminuirlo.

L'idea dell'onorevole Petriccione d'unificare queste tare mi pare che contrasti con la diversità delle cose.

Qualunque studio si faccia, non potrà mai essere tolta questa diversità.

**Presidente.** La Commissione, come la Camera ha udito, d'accordo col Governo, propone di sopprimere tutta la seconda parte dell'articolo 3, e nella prima parte propone che si sostituiscano alle parole "6 chilogrammi" "5 chilogrammi."

Domando all'onorevole Ercole se egli mantenga il suo ordine del giorno dopo queste dichiarazioni.

**Ercole.** Dopo queste dichiarazioni, io ritiro il mio ordine del giorno, poichè, come è stato dichiarato dall'onorevole ministro, e dalla Commissione, a ciò si provvederà con un'aggiunta all'articolo 15.

**Presidente.** All'articolo 15 poi vedremo.

L'onorevole Incagnoli insiste?

**Incagnoli.** Accetto, perchè trovo con mia soddisfazione, e ne ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione, che essi hanno fatto buon viso alla mia proposta.

**Presidente.** Onorevole Berio?...

**Berio.** Ritiro la mia aggiunta alla 2<sup>a</sup> parte dell'articolo terzo, ben lieto della soppressione di questa seconda parte.

**Presidente.** Sono dunque ritirati tutti gli ordini del giorno stampati. Ne viene però presentato ora uno manoscritto:

" La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze a studiare il modo di pareggiare gli importatori di zucchero in botti originarie od in sacchi, pel pagamento della tassa di entrata, agli importatori che ne fanno il travaso nei magazzini generali e in quelli dei punti franchi, rispetto alle tare, e lo autorizza ad attuare i suoi studi con decreto reale, udito il Consiglio di agricoltura e commercio. "

" Petriccione "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

**Petriccione.** Ho chiesto di parlare per unirmi ai concetti espressi dalla Commissione la quale desidererebbe che fosse invitato il Governo a studiare solamente la tara dei sacchi, senza curarsi di quella delle botti. Accontentandomi di questo desiderio della Commissione, sto modificando il mio ordine del giorno.

**Luzzatti, relatore.** Senta, onorevole Petriccione; per non improvvisare qui un ordine del giorno in materia così delicata, se il ministro consente nell'ordine d'idee della Commissione, cioè che si studi la convenienza di dare la tara allo zucchero anche in sacchi, e che si esamini ulteriormente questa questione, ella potrebbe, mi pare, prendere atto, senz'altro, di queste dichiarazioni.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io non potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Petriccione perchè mentre invita il ministro a fare degli studi, addita poi il modo di risolvere le varie questioni pregiudicando le questioni istesse. Lo pregherei perciò di ritirarlo, prendendo atto delle mie dichiarazioni conformi alle parole espresse dal relatore, cioè che il Ministero farà oggetto di studio le sue osservazioni.

Siccome tutta la legislazione delle tasse dovrà essere ristudiata e forse riformata, evidentemente, in occasione di uno studio generale, si terrà anche conto della proposta da lui fatta, e quindi lo prego di voler ritirare il suo ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Petriccione?...

**Petriccione.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e della Commissione e ritiro il mio ordine del giorno.

**Presidente.** Essendo ritirato l'ordine del giorno dell'onorevole Petriccione ed esaurito il numero degli iscritti, verremo ai voti.

Pongo dunque a partito la soppressione della seconda parte dell'articolo terzo.

“ L'articolo 3 dello stesso regio decreto terminerà con le seguenti parole: Salvo che venga accordato, ecc. „ fino alle parole “ sul contenuto e sul contenente. „

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo a partito la sostituzione di chilogrammi 5 a chilogrammi 6. (*Segni di denegazione al banco della Commissione*) Nella primitiva proposta v'era chilogrammi 6, ed ora si vuole sostituire chilogrammi 5. Non è così?

**Luzzatti, relatore.** Sta bene. Avevamo inteso male.

**Presidente.** Pongo a partito questa proposta.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo 3 così emendato:

“ All'articolo 1 del regio decreto 1º febbraio 1880, n° 5287 (serie 2ª), promulgato in virtù della legge della stessa data, n° 5268 (serie 2ª), si aggiungerà:

“ Quando lo sdoganamento degli zuccheri sia fatto in recipienti diversi da quelli che servono a trasportarli nei punti franchi o nei magazzini generali, la tara per le botti, botticelle, caratelli e casse è ridotta a chilogrammi 5. „

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 4. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado. (*Il ministro delle finanze fa segni di dissenso*)

“ Per le industrie ammesse alla restituzione di parte della tassa sullo spirito che usano come materia prima, tale restituzione sarà fatta nella misura del 70 per cento della tassa stessa.

“ La restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini in conformità all'articolo 4 dell'allegato B alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª) è conceduta anche per il vino in bottiglie. „

Noi discutiamo il disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione. L'articolo 4 del disegno ministeriale è soppresso, e l'articolo 4 della Commissione diventa identico all'articolo 5 del disegno ministeriale. Non è così?

**Magliani, ministro delle finanze.** Precisamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

**Della Rocca.** Signori, il disegno di legge che discutiamo si concentra in gran parte in questi articoli che riguardano la fabbricazione degli alcool, di talchè ben fu detto che invece di denominarsi legge di riforma doganale, poteva denominarsi legge di aumento della tassa sulla fab-

bricazione degli alcool. Io già ebbi l'onore d'interessare la Camera su questo argomento, che a me sembra molto importante, perchè riguarda una rilevante industria del nostro paese, che si avvia ad un migliore avvenire. Io non dissi, che l'industria della fabbricazione dell'alcool era rachitica, come l'illustre ministro delle finanze dichiarò nel suo splendido discorso; invece dissi che l'industria della fabbricazione dell'alcool è nascente, non ha una fede di nascita molto antica. Finora ha dato, volendo guardarla sotto il rapporto finanziario, dodici milioni allo Stato, e con questo progetto di legge promette darne venti, quindi è un'industria che deve essere riguardata, deve essere carezzata. Nella condizione del nostro paese, che veramente non potrebbe dar luogo ad idilli di compiacimento, ogni produzione è un tesoro.

Ed a questo proposito mi permetta l'onorevole ministro delle finanze che io, pur rispettando ed ammirando le rosee sue previsioni ed i suoi magnifici apprezzamenti sullo stato attuale delle nostre produzioni, io creda che il far dei pronostici un po' diversi dei suoi non significhi non avere amore ed interessamento per la prosperità economica della patria. Io credo che impieciolare i mali ovvero il dissimularli, non sia veramente una politica molto degna di ammirazione, e che lasci sperare un favorevole successo; un adagio volgare dice: che il medico pietoso fa la piaga cancrenosa; ora il dissimulare i mali, il voler per troppo amore, dire che i mali non esistono, il credersi ricchi mentre non lo siamo, non sembra che sia un procedimento molto, molto commendevole. Se fossimo nello stato prospero in cui si dice che siamo, deve ammettersi, che quelle migliaia di persone che emigrano ogni anno, siano proprio dei folli, quella gente che scappa dal suolo natio per incontrare certi pericoli e forse una certa morte in un suolo lontano e straniero; tutta questa gente dovrebbe esser presa da mania! E lo stato di decadenza del nostro commercio non lo vede ognuno?

Ma in ogni modo io mi confortai, quando presi degli apprezzamenti tanto ottimisti dalla bocca dell'uomo autorevole che regge il Ministero delle finanze.

Vuol dire che quelle notizie e quelle statistiche che io raccolsi non erano esatte, ma erano erronee. Tanto meglio! Fin da quando le annunciai la prima volta, allorchè l'onorevole ministro faceva dei segni negativi, io mi augurava che ciò che io affermava non risultasse esatto, e che si potessero fare differenti giudizi.

Lasciando pertanto da parte queste considerazioni generali, io debbo proprio toccare da vicino

questo benedetto punto essenziale della legge, che è l'aumento della tassa di fabbricazione sugli alcool, e mi preme aggiungere qualche riflesso, e spiegare meglio quanto già accennai nella discussione generale di questo schema.

Nella tornata ultima venne in aiuto all'onorevole ministro delle finanze un illustre nostro collega, pel quale io nutro non solo stima, ma venerazione; non simpatia, ma un affetto durevolissimo; del quale mi pregio di essere uno de' più sinceri ammiratori, l'illustre Cardarelli, che, nella tornata di venerdì scorso, si dimostrò ancora una volta un oratore splendido ed affascinante. Tutti lo sapevamo una illustrazione della medicina, un figlio prediletto d'Igea, ma egli si è rivelato presso di noi anche un benemerito figlio della Dea eloquenza, ed è una pericolosa eloquenza la sua, perchè è insinuante e persuasiva. Or bene, egli che è l'apostolo dei *salatori*, per procacciare maggior simpatia al suo assunto, venne a maltrattare vivamente il poco fortunato alcool, (*Si ride*) che in fin dei conti è un elemento di risorsa del nostro paese; poichè lo qualificò una peste, e pericoloso veleno delle nazioni; e tutto ciò per fare una antitesi col sale; perchè, a sua volta, affermò che il sale è la vita, e l'alcool è la morte, il vaso di Pandora! Quindi egli diceva al ministro delle finanze: Aggravate, girate il torchio; quanto più premete, e tanto meglio sarà.

Francamente, io ripeto, per quanto ammiri l'efficacia dell'argomentazione dell'illustre Cardarelli, non posso rassegnarmi, ultimo tra tutti i suoi ammiratori, alla conseguenza che egli fa derivare da non esatte premesse; sarebbe il caso di ricordare i famosi detti: *principiis obsta, e cave a consequentiariis*. Siam noi veramente a trattare del veleno della nazione? Ma se fosse così, dovremmo tutti in coro dire al Governo: chiudete le fabbriche perchè sono contrarie alla pubblica igiene. Impedite che la produzione straniera entri nello Stato: sbandite tutto. E allora il povero ministro delle finanze dovrebbe dire addio a 12 o 20 milioni. Ed anche la produzione del nostro paese dovrebbe dare un addio pur a quest'altro elemento di lavoro e di risorsa. Dovremo, per lo meno, comperare l'alcool dalla Germania e dall'Austria, e saremo, anche per questo verso, tributari dell'estero.

Io non posso pretendere di venire a singolare certame, per cose che riguardano la pubblica igiene, la salute pubblica, coll'uomo illustre che è l'onorevole Cardarelli: sarebbe davvero la lotta del pigmeo col titano; però ho voluto consultare qualcheduno, ed ho saputo che l'alcool non è poi

quella calamità cui accennava l'onorevole Cardarelli.

Mi disse un valentuomo, che è anche abbastanza competente, che l'alcool è un alimento respiratorio. Esso difende da' soverchi effetti dell'ossigenazione respiratoria; esso si trasforma in calore interno ch'è fattore sostanziale di vita. I nordici, per non essere troppo consumati da un ossigeno assai vivo, ne usano molto largamente, e ne usano ancora per difendersi dal molto freddo. Quei del sud ne usano per evitare l'accasciamento da cui spesso sono predominati per la elevata temperatura.

Il Raymond Lulle chiama l'alcool *la quinta essentia*; ed un dì fu chiamato *aqua-vitae*, acqua di vita. L'onorevole Cardarelli invece lo definisce, *veleno delle nazioni*. Ci troviamo veramente agli antipodi tra l'*aqua-vitae* ed il veleno delle nazioni.

Anzi uno scrittore dice: che un tempo la medicina aveva preso la melanconia di dichiarare l'alcool una sostanza molto utile per i malati, e la panacea per i malanni. Infatti, ho letto in una enciclopedia molto accreditata, sotto la voce alcool, che un medico di molti anni fa (capisco che tale citazione non abbia importanza, perchè la scienza ha fatto ora progressi colossali) asseverava; che l'alcool era adatto per dissipare la ipocondria, e per rallegrare il cuore, per purificare gl'intendimenti e per illuminare lo spirito. (*Si ride*) Fortifica la giovinezza, soggiungeva codesto medico, e risuscita i vecchi, aiuta la digestione (e veramente noi ne sentiamo qualche volta il buono effetto, perchè prendiamo alcuni liquori spiritosi per aiutare la digestione, che sono chiamati digestivi) previene la cecità, dissipa la debolezza del cuore, impedisce la rottura dei grossi vasi ed il rammollimento del midollo. (*Risa*) Questo dice un medico antico, di cui ho letto l'opinione in una enciclopedia assai pregiata.

Ma, o signori, a prescindere da tutto questo, noi dobbiamo considerare l'alcool anche come una materia prima per produrre molte altre cose giovevoli alla società, alla vita economica. Infatti, dice bene un altro scrittore molto reputato, che l'alcool serve ad una infinità di usi nel commercio, nell'industria e nella economia domestica.

Per fermo l'alcool è impiegato per la fabbricazione delle vernici (sono piccoli esempi questi che cito, ma si potrebbe andare all'infinito); l'alcool è destinato per i termometri di bassa temperatura; l'alcool vale per conservare i pezzi di anatomia e di storia naturale. E l'illustre Cardarelli deve esserne contentissimo.

Io dico poi che vale anche a conservare i

frutti prelibati i quali sono molto graditi al palato in certi mesi dell'anno.

L'alcool serve a togliere le macchie (*Ilarità*), serve ai profumieri, serve a manipolare gli elixir; serve anche di combustibile, ed è adoperato spesso come mezzo terapeutico, e l'illustre Cardarelli deve saperlo meglio di me.

La farmacia, dice lo scrittore che ho consultato, ricava dall'alcool risorse immense.

Togliete, se vi piace, il 50 per cento da tutto questo, pure qualche cosa resta in favore del bersagliato alcool.

Ma l'abuso, diceva l'onorevole Cardarelli, è pernicioso. È certo che l'abuso anche delle cose buone diventa un male, e lo stesso sale, quando se ne abusa, non produce dei malanni?

Io non posso certo fare il contraddittore all'onorevole Cardarelli in fatto di medicina; nè voglio menomare l'utilità del sale: ma si sa, che abusandosi del sale pur ne vengono parecchie malattie.

*Una voce.* Lo scorbuto.

**Della Rocca.** Lo scorbuto. (*Interruzione vicino all'oratore*)

Un egregio collega mi suggerisce: che in Inghilterra non c'è febbre che non si curi in principio con qualche bicchierino di cognac, ed in tutti i casi di mancanza di forze e di svenimenti, l'alcool è di non poco aiuto.

Ricordo: che in certe epidemie era consigliato il rum come potente preservativo; ed uno scrittore molto noto ha testè pubblicato, che l'alcool vale per curarsi dai morsi di vipere, ed altre bestie velenose.

L'alcool serve per rafforzare e migliorare gran parte dei nostri vini, ed è potente ausiliare in un paese enologico.

Si dice: che se ne abusa facilmente; ma per evitare l'abuso, non bisogna togliere l'uso. Del resto è d'uopo intenderci, onorevole Cardarelli; l'abuso è facile nei paesi nordici, perchè colà il freddo invita a bere molto alcool; poi in quei paesi non c'è il vino come da noi.

Presso di noi l'operaio beve il vino e non l'alcool. Quindi, questo pericolo dell'alcoolismo non è molto temibile nel nostro paese.

Il discorso dell'onorevole Cardarelli depone delle sue buone intenzioni, e dimostra quanto egli sia tenero del benedetto sale, perchè per glorificare e raccomandare il sale, ha pensato di mandare all'inferno l'alcool.

Ripeto, che questo immaginario pericolo non può consigliarci ad aderire all'invito fatto dall'onorevole Cardarelli al ministro delle finanze

per eccitarlo a premere ancora sopra l'industria, e la produzione dello spirito.

D'altra parte, signori, nelle attuali condizioni, l'alcool deve reputarsi una provvidenza, perchè tutti sperano dall'alcool molte cose. Infatti l'onorevole Cardarelli dice: premete sull'alcool, perchè esso deve servire per la riduzione del prezzo del sale; i perequatori, i finanzieri ed i pareggiatori del bilancio, tutti fondano le loro speranze sull'alcool! Laonde veramente quest'alcool è finanziariamente una panacea, che dovrà servire ad evitare tutti questi mali, ed a produrre tanti beni!

Dunque, da parte le esagerazioni e le soverchie preoccupazioni, io sono certo che la Camera vorrà far buon viso alle mie preghiere, perchè questa industria sia trattata con molto riguardo. Questo concetto fortunatamente è prevalso, perchè così l'onorevolissima Commissione, che gli onorevoli relatore e ministro delle finanze si mostrarono animati dalle migliori intenzioni per temperare il rigor della tassa con quelle facilitazioni e correttivi indispensabili, perchè la fabbricazione progredisca, e non sia vulnerata soverchiamente dai rigori fiscali. Ed a questo proposito dovete considerare, o signori, che la produzione dell'alcool non devesi guardar solo in sè stessa, ma anche nei rapporti internazionali, nel rapporto della concorrenza della produzione estera, specialmente dall'Austria, che crea e manda alcool su larga scala. Siamo tutti d'accordo nello aumento di tassa del 40 per cento su questo prodotto, anche coloro che ne soffrono, e diciamo: fate pure; ma soggiungiamo immediatamente: è necessario, è indispensabile, perchè questo prodotto, sul quale voi fate assegnamento, non venga meno, è necessario, dico, che voi accordiate dei correttivi.

In fatti, come correttivo del pagamento della tassa, io già vi dissi che l'Austria concedeva sei mesi pel pagamento: non vi è niente di male che da noi si diano tre mesi liberi. Noi ci siamo limitati a tre mesi: pare che l'illustre ministro, ed il chiarissimo relatore della Commissione acconsentano specialmente perchè i pagamenti degli incettatori non si fanno a pronti contanti, ma si fanno con cambiali a tre mesi, ed anche a quattro.

Si chiedeva pure, che si fosse accordata qualche agevolezza sulla cauzione da darsi. E su di ciò siamo arrivati ad una intelligenza quasi cordiale. Solamente ci si oppose un intoppo in quanto alla fideiussione, perchè forse non s'intende aderire al temperamento di accettare la fideiussione de' negozianti, o proprietari, che sarebbero stati indicati dalle Camere di commercio.

Ma noi non vogliamo fare di ciò una questione

formale, onde è che ci rimettiamo alla prudenza, ed ai suggerimenti dell'onorevole ministro e della Commissione, purchè si trovi qualche altro correttivo, per non lasciare tutto in balia degl'intendenti di finanza.

Parliamoci chiaro: noi diciamo che non è giusto che l'intendente di finanza sia esso arbitro assoluto del rifiutare così a capriccio, arbitrariamente le malleverie, od accettarle a suo libito.

Bisogna trovare un correttivo, non perchè io diffidi degl'intendenti di finanza, o perchè volessi metterli in mala vista dinanzi alla Camera; tutt'altro. Egli sono volenterosi funzionari, che stimo; ma qualche volta, la paura di comprometersi coll'amministrazione centrale, ed il pericolo (che sempre s'intravede), che anche un Rotschild possa fallire, fanno sì che non accettano alcuna malleveria. Dunque si richiede, che l'intendente di finanza non sia assolutamente dōnno, che vi sia un limite in questa facoltà.

Io mi accontento del reclamo al ministro; il ministro deciderà sul reclamo dell'interessato, esaminati tutti gli atti, prese le informazioni, ecc. E mi pare che anche sul proposito possiamo intenderci.

L'Austria, o signori, accorda i cali di tolleranza ai suoi prodotti interni, ed il prodotto austriaco, venuto fra noi, riceve un altro calo di tolleranza dal nostro Stato, perchè è ammesso nei magazzini generali, e si dà il calo di tolleranza per l'assorbimento dell'alcool, che deriva dal processo del tempo. Il nostro alcool non ha calo di tolleranza, e l'abbuono del 10 per cento non è tale, perchè è la differenza tra la prima produzione e la raffinazione.

Ma pur ci tacciamo sopra ciò. Teneteci almeno conto di queste nostre buone intenzioni, di questa nostra rassegnazione; perchè noi con le mani giunte, vi diciamo: fate quel che volete.

**Luzzatti, relatore.** Vogliamo farvi prosperare.

**Della Rocca.** L'Austria dà premi d'esportazione, dà il *drawback*, del quale già io parlai. Questo è un fatto che non si può negare, lo ha riconosciuto l'illustre relatore della Commissione. Ma noi cosa facciamo? Diamo forse premi d'esportazione ai nostri produttori che esportano alcool? Niente affatto, non facciamo neanche la restituzione intera del dazio, diamo solo l'abbuono di novi decimi.

*Una voce.* Di otto decimi.

**Della Rocca.** Colla proposta attuale, sarebbero nove decimi. Così il fabbricante austriaco riceve non solo il rimborso di tutta la tassa pagata, ma riceve ancora un premio che si chiama *drawback*, mentre il fabbricante nostro non riceve la restituzione di tutta la tassa che ha pagato. Non gli si

danno che otto decimi della tassa, speriamo che arriveremo ai nove decimi come ha accennato l'illustre relatore della Commissione. Dunque anche per questi riguardi bisogna cercare di raddolcire un poco l'aggravio.

L'Austria ha inoltre esteso l'esenzione del dazio a tutte le materie che entrano come coefficienti nella fabbricazione dell'alcool. Presso di noi non ne sono esenti che i cereali. Ora noi chiediamo tale esenzione per tutte le materie prime che servono alla confezione dell'alcool: mi pare che il ministro delle finanze dovrebbe essere in quest'ordine d'idee, imperocchè accettò l'altro ieri la sostanza di un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Pierantoni, del quale si rese inutile la votazione, essendo il degno rappresentante del Governo entrato in quest'ordine d'idee. Mi sembra dunque che in omaggio a quel principio l'onorevole Magliani dovrebbe accordare l'esenzione del dazio sopra tutte le materie prime. Come dissi, ed ora ripeto, l'alcool austriaco è ammesso nel nostro Stato a deposito doganale senza pagamento di tassa, quando deve essere usato per miscela di vino o d'altro. Invece il nostro alcool, anche quando serve per la miscela del vino e quando si esporta deve pagare la tassa, salvo il rimborso che spesso volte si attende per otto o dieci mesi.

Noi abbiamo dimostrato alla Commissione qualmente questo rimborso ordinariamente non si ottiene prima di sette, od otto mesi, ordinariamente; talchè l'industriale deve tenere un buon capitale impiegato per questa tassa che ora arriva a 100, per averne la restituzione dopo parecchi mesi. Invece il fabbricante austriaco non soffre niente di ciò: perchè, quando introduce l'alcool per servire come miscela, non paga la tassa, è ammesso al deposito doganale, e via dicendo.

Noi osserviamo a ragione: o togliete al prodotto estero queste facilitazioni, o accordatele anche al prodotto nazionale per essere a parità di condizioni, e per non fare la protezione a rovescio! Pare che Governo e Commissione si siano preoccupati di questa grave difficoltà; e spero che vorranno fare qualche concessione, se non tutte, sul riguardo. Infine, o signori, noi intendiamo che si stabilisca chiaramente in questi tre articoli di legge che la elevazione della tassa, e tutto ciò che riguarda la restituzione od altro, debba aver applicazione dalla pubblicazione di questa legge in poi: perchè non è giusto che colui il quale ha pagato la tassa del 100 debba poi aver restituita la tassa, nei casi di rimborso, alla ragione di sessanta; per una presunzione *iuris et de iure*.

Questa presunzione, che noi giuristi chiamiamo *iuris et de iure*, non si può stabilire in fatto di tassa. E quindi, perchè ciascuno abbia il suo; perchè l'erario non profitti del danaro altrui, con altrui iattura; è uopo che chiaramente si dica: che tutti i temperamenti e tutte le applicazioni di questa legge debbano aver vigore dalla sua pubblicazione in poi.

Questo parrà un pleonasma a taluni; ma, in certi casi, i pleonasmii non dico, che sono superflui, ma necessari; tanto più che nel disegno in esame si legge un comma che dice il contrario. Ecco, o signori, tutta la tela delle mie preghiere al riguardo; ecco in breve i ragionamenti su questa parte essenziale, predominante della legge, ecco le ragioni dei diversi emendamenti che sono stati proposti dai miei amici e da me sopra i diversi articoli riguardanti l'alcool. Dopo questa rapidissima esposizione, io confido che la Camera farà giustizia alle nostre preghiere fondate sopra argomenti inconcussi; voglio sperare che l'illustre relatore della Commissione e il chiarissimo ministro delle finanze vorranno accedere alla sostanza delle nostre idee e quindi ammettere i temperamenti che noi abbiamo proposti. *(Benel)*

### Presentazione delle relazioni sui bilanci definitivi, dei Ministeri delle finanze e della guerra.

**Presidente.** Invito l'onorevole Vacchelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Vacchelli.** Per incarico del relatore onorevole Boselli, mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sul bilancio di definitiva previsione della spesa pel Ministero delle finanze pel 1883.

**Presidente.** Invito l'onorevole Baratieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Baratieri.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sul bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1883.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

### Giuramento del deputato Filopanti.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Filopanti, lo invito a giurare. *(Legge la formola)*

**Filopanti.** Giuro.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

**Presidente.** Ritorniamo alla discussione dell'articolo 4, della riforma doganale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

**Petriccione.** Ho domandato di parlare per associarmi anch'io agli emendamenti proposti dagli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri; imperocchè secondo il mio modo di vedere, con essi non si fa altro che un'onesta proposta, quella cioè di stabilire per i produttori di alcool nazionali, le stesse condizioni che vengono fatte agli importatori stranieri.

Infatti, o signori, coi due ultimi incisi dell'emendamento all'articolo 6, presentati dagli onorevoli nostri colleghi, non si verrebbe a concedere ai nostri produttori nè più nè meno di quello che si accorda ai produttori stranieri. La verità è tanto chiara ed evidente che non mi fa d'uopo di contornarla di frasi rettoriche le quali del resto, non potendo io parlare che alla buona, non saprei esprimere senza oscurarla: perciò io sarò brevissimo e non domando che pochi minuti di benevola attenzione.

Attualmente, o signori, tre vantaggi si accordano agli importatori di spiriti stranieri a danno dei nostri produttori. L'uno è che si permette di importare e depositare, senza pagare nè diritto di entrata nè sovratassa di fabbricazione, lo spirito estero. Il deposito è fatto nei così detti *magazzini privati* dichiarati *magazzini daziari*, e secondo l'articolo 15 del regolamento, *magazzini idonei*, i quali sono muniti di due chiavi che fornisce direttamente la dogana, una delle quali si tiene dal doganiere, l'altra dal proprietario. Quando quest'ultimo vende il suo alcool per miscele di vini, destinati all'esportazione, fa la sua dichiarazione, e, assistito da un agente finanziario, consegna il liquido al compratore, il quale colle debite cautele del finanziere, lo trasporta nel suo magazzino, ne fa la miscela col vino, e così completa le sue operazioni.

Intanto lo straniero non ha pagato come ho detto poc'anzi, nè diritto d'entrata, nè sovratassa di fabbricazione, ciò che significa che non tiene impiegato per questa operazione neppure un centesimo.

Il secondo vantaggio poi avviene quando il medesimo straniero importatore di spirito estero e per ragioni commerciali trova più conveniente di vendere in paese straniero l'avanzo del suo magazzino.

Allora del pari fa le sue dichiarazioni alla dogana, la quale adempite certe formalità regolamentari, ne permette la riesportazione, e tuttocio sempre senza pagar niente.

Ora o signori, è a tutti noto che lo spirito depositato soffre un calo. Ebbene codesto straniero che ha tenuto per un certo tempo l'alcool in deposito, non paga un centesimo di dazio per tale calo, perchè dall'amministrazione delle dogane s'accorda una tolleranza che ordinariamente, se non sono in errore, è del 5 per cento. Questo, o signori, è il terzo vantaggio a danno della nostra industria paesana che vien fatto allo straniero.

Invece che avviene per il fabbricante nazionale? Avviene questo, che egli è obbligato, all'atto della sua fabbricazione, di pagare la tassa di lire 100, se l'attuale legge, come pare, sarà approvata, per ogni ettolitro di spirito fabbricato. Quando costui vende all'esportatore di vini tutta la sua produzione per mescolarla col vino destinato all'esportazione, è sempre obbligato egualmente di pagare la sua tassa di fabbricazione, e di aspettare poi per i rimborsi sei o sette mesi, come ha detto poc' anzi l'onorevole Della Rocca.

Dato, o signori, che una fabbrica di mediocre importanza, non di prima, produca 50 ettolitri di spirito al giorno, questa, se vendesse la sua produzione ad un esportatore di vino, nello spazio di sette mesi diventerebbe creditrice del Governo di 1,050,000 di franchi. Ora, o signori, ciò significa che il capitale circolante del povero fabbricante rimane tutto esaurito. Vi pare giusta questa grande sperequazione?

C'è poi un altro svantaggio pel fabbricante nazionale, a fronte dello straniero; ed è che se per ragioni commerciali egli trova conveniente di vendere tutto il suo prodotto all'estero, questo non può farlo; e questo per la ragione che udiste poc' anzi anche dall'onorevole Della Rocca. E cioè: per effetto della precedente legge che regola la tassa di fabbricazione, gli spiriti prodotti in Italia che si esportano all'estero in natura non godono della restituzione della tassa intera che hanno pagata, ma solamente godono della restituzione di quattro quinti; ed in questo momento avete inteso che l'onorevole Commissione propone i nove decimi, e il ministro non pare che voglia contentarsi, ma io spero invece alla mia volta che non solo l'esclusione dei nove decimi, ma l'esclusione dell'intera tassa egli vorrà accettare in favore dei fabbricanti che vogliono esportare il loro prodotto in natura all'estero. E qui io domando: quando questo fabbricante ha esportato il suo spirito, anche colla precedente legge gli

viene restituita la tassa? Sì, ma gli viene restituita la tassa dei quattro quinti, sempre dopo i sei o sette mesi, e non già immediatamente. E non gli si fa una deduzione dagli accertamenti seguenti cost ingendolo ad aspettare tutto quel tempo per essere rimborsato.

Questo, come vedete, è un grande svantaggio per fabbricanti nazionali rispetto agli stranieri.

Infine il nostro fabbricante non può mai sperare in una tolleranza di tara, perchè non tenendo il genere depositato fuori della sua fabbrica, non può giustificare il calo che esso soffre, mentre per lo contrario agli stranieri, come ho avuto l'onore di dire poc' anzi, si accorda un calo persino del 5 per cento.

Ora, o signori, riepilogando quanto ho detto, in poche parole aggiungerò che i fabbricanti nazionali chiedono e si accontentano di essere pareggiati agli stranieri che importano spirito in Italia, senza neppure domandare quel corrispettivo del diritto di entrata che fu stabilito. E qui si noti che i nostri fabbricanti pagano, oltre della tassa di fabbricazione, la ricchezza mobile e la tassa fondiaria; eppure non domandano nessun privilegio per queste tasse che pagano all'erario; domandano solo di essere pareggiati agli importatori esteri; e per essere pareggiati domandano l'esenzione dalla tassa di fabbricazione per quegli spiriti che saranno mescolati nei vini da esportarsi, e per quegli spiriti che essi esportano direttamente, facendo deduzione della tassa di cui devono essere indennizzati dagli accertamenti seguenti.

Questo chiedono nè più nè meno, al fine di non tenere il loro danaro occupato senza frutto alcuno.

Nè si dica che questi fabbricanti nel passato non abbiano esporti lamenti per questa sperequazione. Essi risentono il danno, della concorrenza straniera, sapete da quando? Dal giorno in cui fu applicato alle fabbriche nazionali il sistema della percezione col misuratore meccanico, poichè codesto misuratore funziona mirabilmente. Fin d'allora hanno fatto continui lamenti, perchè essi soffrivano una sperequazione di fronte agli spiriti stranieri.

Ma se noi lasciassimo tal quale la condizione dei fabbricanti come era pel passato, ed aumentassimo la tassa a cento lire sapete di quanto aumenterebbe la sperequazione? Aumenterebbe ancora di 4 decimi; e se per il passato i produttori non hanno potuto tollerare questa sperequazione, figuratevi come potrebbero sopportarla per lo innanzi. Ebbene, o signori, se l'onorevole ministro delle finanze si ostina a non accettare quegli equi provvedimenti che gli si domandano, se la Ca-

mera vota quello che il signor ministro propone, noi costringeremo senza dubbio i nostri fabbricanti o a perire, od a tirare innanzi una vita stentata e penosa.

E badate, o signori, che parlando dei fabbricanti intendo anche di parlare dei poveri operai che lavorano in queste fabbriche, perchè se questi fabbricanti trarranno una vita stentata, anche gli operai saranno costretti a stentare come i loro padroni.

Ed è perciò che io fo appello, e spero non invano, al patriottismo di tutta la Camera perchè non voglia privare del suo suffragio i due ultimi incisi proposti dagli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri; e faccio contemporaneamente appello al conosciuto patriottismo dell'onorevole ministro delle finanze, perchè non insista a fare opposizione a quanto questi egregi nostri colleghi hanno domandato.

E giacchè ho facoltà di parlare mi permetta ancora la Camera di fare una modesta interrogazione al ministro delle finanze.

Onorevole ministro delle finanze, la facoltà di concedere l'importazione temporanea degli spiriti stranieri fu accordata per gli effetti della legge 11 maggio 1882, e per gli effetti del regio decreto della stessa data, il quale suona così:

“ È fatta facoltà al ministro delle finanze di permettere, sentito il Consiglio dell'industria e commercio, l'importazione temporanea di qualsiasi oggetto ed a qualsiasi scopo purchè concorran le seguenti condizioni. „ ed erano tre le condizioni speciali determinate del regio decreto. L'ultima di queste è così concepita:

“ Certezza che l'importazione temporanea non offenda gli interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali. „ Ebbene, onorevole ministro, esista questa certezza che l'importazione temporanea dell'alcool non offende gli interessi di altre industrie? Io debbo dichiarare che a me non pare; non pare perchè veggo che da diversi banchi di questa Camera si è parlato a favore di questa industria, in favore della quale molti emendamenti si sono proposti; e veggo che anche gli stessi industriali si agitano per questa sperequazione a cui sono condannati, ed anche perchè ho udito poc'anzi le ragioni per le quali le nostre industrie nazionali, se non sono pareggiate alle straniere, sono immensamente danneggiate.

Ma io dico: ancorchè vi fosse il semplice dubbio del danno che soffrono le nostre industrie non si dovrebbe permettere l'importazione temporanea degli spiriti stranieri; quindi fa necessità che si votino i due incisi proposti dagli onorevoli Della

Rocca, Placido, Sorrentino ed altri all'articolo 6 del disegno di legge. Se poi non si vuole quest'articolo coi due incisi tali e quali come sono proposti, allora si dovrebbe anche determinare che l'importazione temporanea degli spiriti stranieri non è più permessa in Italia; e con ciò pongo termine alle mie povere parole.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

**Cardarelli.** L'onorevole mio amico Della Rocca veramente è stato cortesissimo, eccezionalmente cortese, forse la sua esagerazione mi è parsa tanta che non mi crederei neppure nel debito di ringraziarlo.

Però mi sono accorto subito che era un dolce liquore sull'orlo del calice che mi presentava, ma poi nel fondo della coppa...

**Della Rocca.** Protesto... (*Si ride*)

**Cardarelli.** ...c'era una bevanda abbastanza amara.

Oh! io ammiro il suo ingegno, ho ammirata anche la sua erudizione. Francamente lo ammiro; ha saputo scegliere l'autore che gli conveniva, e gli squarci che più si affacevano nell'interesse della sua causa. È il frutto del suo brillante ingegno; ma debbo fargli considerare (perchè or ora dirò io stesso all'onorevole ministro delle finanze fin dove arriva la mia censura) che io debbo togliere certe penose impressioni che potrebbero rimanere all'udire che nel Parlamento italiano si siano asserite certe cose, e che nessun medico si sia levato a censurarle.

Ciò che esso ha detto, delle tante applicazioni dell'alcool in medicina è vero; c'è stato chi l'ha scritto, ma bisogna andare, come disse l'onorevole Depretis una volta, qualche secolo indietro a ritrovar queste cose. Oggi quello che ha detto l'onorevole Della Rocca starebbe bene appena in una quarta pagina di giornale. (*ilarità*)

Ma lasciamo le cose che riguardano la medicina. Due cose mi hanno particolarmente colpito: fortifica la giovinezza, rinvigorisce la vecchiezza!

**Della Rocca.** Ho citato lo scritto di un medico.

**Cardarelli.** Fortifica la vecchiezza! Sappiamo fin dove va la forza che dà l'alcool ai vecchi! L'igiene sta studiando che l'eccitazione che viene dall'alcool nella vecchiezza può riuscire a qualche scopo (*ilarità*), ma che ne viene dopo? I figli degli *alcolici*, o sono prodotti con la tendenza all'epilessia, o con la tendenza al cretinismo ed a tante altre malattie mentali. E gli igienisti vanno studiando gli effetti dell'alcoolismo sulla generazione; quindi i vecchi che si contentano della diminuita loro eccitabilità, invece di ricorrere al-

l'alcool, io credeva invece che, per un certo spirito di rivincita, avesse voluto dire l'opposto: che il sale deprime... che il sale faccia male perchè deprime la potenza dei vecchi... (*Si ride*) perchè quello stesso autore dice che il sale deprime certe potenze... (*ilarità*) e per questo gli arabi credevano che il sale seminato per terra rendesse il terreno sterile.

Avrebbe potuto dirlo questo per combattere sempre più il sale; lo ringrazio di non averlo detto. (*Si ride*)

Un'altra cosa non posso far passare.

L'abuso che si fa dell'alcool nei paesi freddi e non nei paesi caldi e ha detto pure: nei paesi caldi fa male, nei paesi freddi può far più bene. È il contrario. Oggi è dimostrato anzi questo: che nelle guerre napoleoniche della Russia si abusava dell'alcool. Quest'alcool faceva più bene a quelli che venivano dai luoghi caldi che a quelli che venivano dai luoghi freddi. Questo è dimostratissimo, non è un'asserzione mia.

Debbo poi dire un'altra cosa, onorevole Della Rocca, e su questo richiamo l'attenzione della Camera perchè è un grande argomento che ha messo innanzi. Egli ha detto che l'alcool serve a tante altre cose: ha cominciato dalle industrie andando a finire ai termometri; e per toccare il medico nel vivo ha ricordato la conservazione delle parti anatomiche per mezzo dell'alcool. Vi ringrazio di questo riguardo che avete per la nostra industria. (*Viva ilarità*) Ma vi prego di riflettere che cento o mille pezzi anatomici in un anno giungono appena a consumare tant'alcool quanto ne possono consumare dieci individui soli dediti all'alcoolismo. Sapete, onorevole Della Rocca, quanto alcool consuma un operaio belga mediocrementemente bevitore?

Io vorrei farlo dire a voi. Certo rimarreste dieci gradi al disotto del vero. Nientemeno un mediocre bevitore belga, un operaio, consuma 180 franchi di alcool all'anno. Con 180 franchi di alcool all'anno noi teniamo un gabinetto anatomico completo. Sapete chi sono i grandi consumatori di una data cosa? Quelli che questa cosa spesso rinnovano; e l'organismo nostro è il più grande consumatore. Ma che vuole! Il pezzo anatomico, il termometro, ecc. consumano molto poco!

Poi mi ha detto una cosa che mi ha proprio toccato, altrimenti non gli avrei risposto; mi ha offeso il sale.

**Della Rocca.** No, Dio liberi, glielo lascio tutto intero!

**Presidente.** Prego di non interrompere; non si eccitino.

**Cardarelli.** Come, Dio ne liberi? Se io sapessi che il sale è veramente cagione dello scorbuto io rinunzierei al sale. Ora ci siamo liberati dallo scorbuto; non vediamo più l'epidemie di scorbuto; ma prima era questo un grande errore delle antiche scuole che credevano lo scorbuto dipendere dal sale. No, oggi è dimostratissimo che lo scorbuto non dipende dall'abuso del sale.

Erano le lunghe navigazioni a vela, erano le grandi privazioni che si subivano nella navigazione le cause di questa malattia, non erano i cibi salati. Anzi oggi all'opposto è dimostrato che il sale mediocrementemente usato previene lo scorbuto.

È una teoria molto antica quella che lo scorbuto dipendesse dal sale.

Ma checchè ne sia, io sento il dovere di fare una dichiarazione all'onorevole ministro. L'onorevole Della Rocca mi ha detto, e in un modo solenne ha ripetuto quell'obiezione che io feci a me stesso, cioè: voi per combattere una piaga che non abbiamo, qual'è l'alcoolismo, volete inceppare le nostre industrie. È vero, onorevole della Rocca? Relativamente alla piaga che non abbiamo, io ve lo dissi, non l'abbiamo, ma direi col poeta:

Ora siamo piccoli —  
Ma cresceremo.

Non dubitate, l'alcoolismo s'infiltrerà tra noi peggio della fillossera, di tutte gli altri mali che ci debbono piombare, quando che sia, addosso; non dubitate, non ostante il grande consumo di vino che facciamo, non ostante la grande quantità di vino che si produce in Italia, noi avremo l'alcoolismo; ci dobbiamo trovare preparati a questo, ed uno dei mezzi per prepararci è d'impedire la grande facilitazione nello smercio ed anche nella produzione dell'alcool.

Io dissi già, e lo ripeto, che due vizi non si arrestano mai quando sono sviluppati; il vizio del giuoco e quello dell'alcool. Il giuocatore va nella bisca fino a che gli rimane nel taschino un soldo; il bevitore continua a bere il vino fino all'ultimo quattrino.

Del resto l'alcoolismo, onorevole Della Rocca, non dovete cercarlo nei paesi del Mezzogiorno; i miei amici dell'alta Italia devono permettermi di esprimere nettamente la mia idea. Nel Mezzogiorno non esiste l'alcoolismo, ma esiste nell'Italia superiore.

Lo dicono già gl'igienisti, e voi ricorderete quanto disse qui l'onorevole nostro collega Spe-

rino; e l'onorevole Bertani se volesse prendere la parola, non direbbe che l'alcoolismo fra noi non c'è, e che non è da temersi. Noi ne abbiamo tanto quanto basta per mostrarci che ci avviamo già verso questa piaga sociale.

L'onorevole Della Rocca diceva all'onorevole ministro che bisogna tener conto dell'industria. Il mio ragionamento è questo: la tassa metterà un argine al vizio non alla virtù, non impedirà, a chi ne ha bisogno, di servirsi dell'alcool.

Chi deve fare un termometro comprerà l'alcool e farà pagare un poco più il termometro; chi deve conservare dei pezzi anatomici prenderà l'alcool che gli occorre.

In breve, pei bisogni dell'industria l'alcool si consumerà lo stesso; ma pel vizio non ancora sviluppatosi io mi auguro un certo argine dall'aumento della tassa.

Ecco perchè io prego l'onorevole ministro delle finanze di tener conto nell'applicazione di questa legge delle buone avvertenze dell'onorevole Della Rocca e dell'onorevole Petriccione che in fatto d'industria sono competenti più di me; ne tenga conto perchè un igienista dice questo: la tassa sugli alcool pesi per riguardo all'igiene, ma sempre coi dovuti riguardi alla industria; l'onorevole ministro vedrà bene fin dove si debba tener conto dell'igiene e fin dove dell'industria. Queste sono le poche cose, che io volevo dire al mio amico Della Rocca.

**Balsamo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Balsamo.

**Balsamo.** Di fronte ad un astro maggiore, che spande la sua luce smagliante, si tacciono i raggi delle piccole faci. Ma pur qualche guizzo di pallida luce, può servire a rischiarare la posizione dei fatti lasciati nell'ombra. Io non contrasto colla celebrità che c'è dinanzi; nondimeno credo che rischiarando qualche fatto sfuggito alla sua fine osservazione, potrà riuscire in parte ad attenuare il biasimo, onde si è coperto il povero alcool.

L'onorevole Cardarelli sa meglio di me, che l'alcool può reputarsi come un alimento respiratorio, cioè come sorgente di calore animale, o come sostanza antisettica, la quale può servire a distruggere i germi settici natanti nell'aria, che potrebbero recare nell'organismo delle alterazioni pericolose e produrre malattie. Secondo il primo rispetto, non è dubbio che, introducendo nell'organismo questa sostanza nel modo temperato, che sogliono adoprare coloro, che vogliono preservarsi dai rigori invernali, sia sorgente di calore. E se il mezzogiorno manda al settentrione parte del ca-

lore solare sotto forma alcoolica, questo non deve attribuirsi a danno, ma ad utile. L'onorevole Cardarelli ha notato che l'alcoolismo si osserva, anche nella stessa Italia, più al settentrione che a mezzogiorno.

Non parliamo della Russia dove la temperatura media, per esempio, di Pietroburgo è di tre gradi e mezzo al disopra di zero, e a Mosca è di tre gradi e sei decimi, e dove necessariamente per sottrarsi alle penose sensazioni di un freddo costante, nasce il bisogno istintivo di mantenere il calore organico. Ecco perchè l'onorevole Cardarelli ha trovato colà più elevata la consumazione delle bevande alcooliche. È naturale, anzi indispensabile, che gli abitanti, i quali sono esposti a temperature più basse, cerchino coll'arte a ripararsi contro i rigori della temperatura.

Là, dove non ci è questa risorsa artificiale delle bevande alcooliche, la natura ha provveduto cogli alimenti grassi che sono quasi alcool solidificato.

Non ci dimentichiamo, che il Nordenskiöld nello Spitzbergen ha trovato lungo i suoi viaggi nei mari polari gli abitanti che erano circondati da ghiaccio, nevi perpetue, e che dimoravano in abituri di neve, e che non avevano altra sorgente di calore che le morse e le foche, vale a dire dei cetacei abbondanti di grasso, i quali, sotto forma solida, apprestavano il combustibile al loro polmone, vero focolare della vita. E così ardendo colla respirazione quegli elementi, producevano il calore animale. Ora, se noi osserviamo, che la natura nei climi freddissimi ha dato queste sorgenti di calore sotto forme differenti da quelle che ci sono nel mezzogiorno, non credo che sia ben fatto aggravare con tassa l'esercente della produzione di una sostanza necessaria ad una importante funzione organica dell'uomo. Sostanza la quale giova per resistere alle basse temperature, somministrando economicamente calore, e infondendo una energia al corpo oltre l'usato.

Ma io diceva che ci è un altro rispetto, sotto il quale si può guardare l'alcool, vale a dire come antimiasmatico, come antisettico. Noi sappiamo come nelle giornate brumose e frizzanti dell'inverno, i contadini, i quali devono recarsi ai campi per lavorare, cercano di preservarsi, e contro le influenze malariche, e contro l'abbassamento di temperatura, per mezzo di queste bevande alcooliche.

Certo che essi trovano in queste sostanze cui l'istinto stesso li spinge a prescegliere caloriferi portatili che sotto un piccolo volume svolgono grande calore. Trovano con pochi centesimi il modo di evitare quelle lunghe malattie, che mentre affievo-

liscono il corpo, distruggono lo scarso patrimonio delle loro famiglie.

L'Italia circondata di 1200 leghe di coste, con marenne e bacini di acque stagnanti, è inviluppata nelle più amene contrade, da un'atmosfera mefitica, che dissemina lo squallore e la morte. E voi con una tassa elevata, volete rendere più difficile alle classi rurali la difesa contro questi nemici occulti, invisibili, da cui sono sempre investiti, per l'indole stessa del loro mestiere? Dategli a buon mercato l'alcool, l'antidoto, che non uccide solamente le sporule malariche, i bacteri, ma, secondo il Robin stesso, distrugge i bacilli del carbonchio. Ora, quando un organismo viene così a preservarsi dalle influenze miasmatiche e dai principî deleteri disseminati nell'aria, non è giusto che la produzione della sostanza benefica contraria allo sviluppo di morbose influenze, non sia soffocata? E poi non abbiamo in Italia la pellagra? Si è visto che tale flagello nasce da un fermento speciale del mais, vero parassita del granturco. Se si potranno avere a buon mercato le bevande alcooliche che le quali neutralizzano l'azione delle muffe e dei fermenti, non si sarà scemata notevolmente la pellagra, e si saranno restituite al lavoro ed al tripudio domestico migliaia di contadini? I piccoli fermenti che si sviluppano nelle farine, quando troveranno l'organismo di quei poveri braccianti preparato a spegnerli, si saranno risparmiati danni economici e lutti domestici a molte famiglie. Io sarei financo disposto a stabilire stazioni alcooliche in tutti i luoghi insalubri e palustri, come la campagna romana, del cui bonificamento dovremo occuparci.

Il sale può certamente contribuire a dar forza all'umano organismo, ma non può giungere a quell'azione diffusiva, penetrante, e universale delle bevande alcooliche. L'onorevole Cardarelli ha dimostrato in proposito le sue buone intenzioni, egli le ha confortate cogli esempi tolti da Tito Livio. Io però mi permetterò di fargli osservare, che gli antichi romani non facevano, in uno scopo igienico, un uso particolare del sale. Essi avevano per costume di procacciare sensazioni piacevoli al popolo, coll'uso più copioso del sale, e di infliggergli punizione col restringerlo, quando ciò gli tornava utile.

Ma l'imperatore Tiberio secondo narra Tacito, *solutusque eludere medicorum artes, atque eos qui post tricesimum aetatis annum ad internoscenda corpori suo utilia vel noxia alieni consilii indigent*, piuttosto soleva ridere di coloro che volevano prescrivergli delle sostanze medicamentose, e si burlava di quelli che, giunti al 30° anno di

età, non fossero buoni a vedere quel che loro giovava, e quel che loro nuoceva. Sicchè le citazioni improntate a Tito Livio sulla destinazione del sale non lo definiscono un mezzo flessibile in mano alle classi direttrici di Roma per scopi igienici, che erano lungi dalle loro abitudini.

Molto meno l'essere stato il sale somministrato più copiosamente in tempi minacciosi, mostrò nelle autorità romane il disegno di introdurre variazioni nella igiene. Può inferirsi sibiene, che delle largizioni di sale ne facevano un'esca sensuale per i loro fini politici a quelle popolazioni, cui non erano ignoti i pranzi di Lucullo, di Irrio e di Sergio Orata.

Io fo notare alla Camera, che l'industria dell'alcool è una industria nascente; e che, se si riguarda sotto l'aspetto igienico, non si raggiungono i fini del fisco; se si riguarda sotto l'aspetto finanziario, essa è in antagonismo con la igiene. Quindi qui c'è una contraddizione nei termini. Se si vuole ottenere il fine della parsimonia dei popoli in questo vizio della ebbrezza, dell'alcoolismo, la finanza non potrà ricavarne alcun vantaggio; se, viceversa, la finanza vuole attingere da questo articolo la tassa di 12 milioni, allora dovrà comportare che le popolazioni inclinino all'alcoolismo tanto detestato dall'onorevole Cardarelli. Si tratta, quindi, di due fatti che si escludono a vicenda; e, se si vuol raggiungere l'un effetto, bisogna rinunciare all'altro.

Io, signori, mi sono convinto che una potenza domina l'umanità, con la quale fa mestieri contare, e contro la quale non prevarranno nè la impazienza delle passioni, nè i stratagemmi della forza. Questa potenza è la natura umana, la quale è quella che è. Si affanneranno gli statisti ad escogitare dei sistemi sociali, ad immaginare delle combinazioni più o meno ingegnose per raggiungere il loro fine; ma eglino non la cambieranno giammai.

Facciamo pure noi di essa un'oggetto di scienza sperimentale. Questa scienza proclamerà, che seppure il lavoro, come si crede universalmente, è la sorgente di ogni ricchezza, l'uomo non lavorò mai, senza alcun motivo, e che il solo motivo che determina l'uomo a lavorare è il suo benessere e la sua felicità.

Questo pensiero è quello che fa scendere il minatore nelle viscere della terra, e che gli infonde vigore a trarre alla luce le forze latenti accumulate dai secoli. Questo pensiero conforta le meditazioni del filosofo, dà lena all'uomo di Stato e ne infiora spesso le ore melanconiche. Questo stesso principio nei giorni passati ha affaticato le menti

e i cuori di noi tutti, per rintracciare i mezzi più acconci alla prosperità della produzione nazionale.

Onorevoli signori, noi dobbiamo specialmente guardare e tutelare quello che è il fondamento di tutte le industrie umane, che è il lavoro agricolo, cui esse servono come di coronamento e di diadema.

Dobbiamo volgere l'animo agli elementi costitutivi della economia nazionale e preferire piuttosto la *elasticità* dei contribuenti, che la *elasticità* del bilancio.

Facciamo come gli inglesi, i quali hanno, dirò quasi trasferita la città nella campagna, circondandola di tutti i conforti e le seduzioni della vita cittadina. Vi ricordate quello che Elisabetta d'Inghilterra diceva alla aristocrazia, la quale si affollava nelle sue sale, e sparnazzava ciò che le rendeva la campagna.

Guardate quei navigli, diceva ella, che sono stivati nel porto del Tamigi, vedete come essi sono coi fianchi vuoti colle antenne abbassate senza maestà e senza utilità. Se spiegano le loro vele al vento, voi vedrete come essi si stenderanno sull'Oceano, solcheranno i mari, e porteranno di fuori tutta la potenza della loro patria.

Da quel pittoresco paragone, compresero i Signori inglesi la missione cui li invitava la loro perspicace sovrana.

Le obbedirono, e da quel tempo l'agricoltura britannica ha fatto progressi meravigliosi e ha superato senza scossa e senza danni le gravi crisi economiche cui sovente è stato esposta per le oscillazioni del mercato mondiale. Ancora noi, onorevoli colleghi, dobbiamo studiare di ricondurre alla vita dei campi, quelli che se ne allontanano.

Dobbiamo contrastare questo movimento che spinge le classi campestri dalle campagne alle città, per le attrattive e per i dilette che presenta la vita nelle città. Conviene ritrarre dalle male abitudini che la frequenza delle città, mette nelle classi agricole. Onorevole ministro favorite la produzione campestre, e toglierete la concorrenza alle classi manifatturiere delle città. Col vostro senno e con ingegnosi espedienti, riconducete voi queste classi nei loro posti, rendete più gaia la vita delle campagne, non attossicandone le sorgenti della ricchezza. Emancipate le industrie nazionali dal servaggio straniero e dai ceppi fiscali, non fate che si avveri il vaticinio del poeta, che l'Italia debba

Servir sempre o vincitrice o vinta.

Date tempo all'agricoltura italiana che ascenda alle vette dove sono giunte quelle delle altre na-

zioni, e poscia otterrete agevolmente quella elasticità nel bilancio dello Stato da voi tanto sospirata. Schiusi novelli orizzonti all'attività rurale, la vita dei campi addivenuta più ridente, circondata dalla prosperità, sarà la corda più armoniosa della lira italiana.

**Cavalletto.** La chiusura!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

**Di Rudini.** Le pochè osservazioni ch'io intendo di fare, si riferiscono principalmente all'articolo 5; e le risposte che ad esse vorrà dare l'onorevole ministro varranno a determinare il mio voto sopra l'articolo che si discute, e col quale viene stabilito l'aumento della tassa sugli alcool.

Non seguirò l'onorevole preopinante nella sua dissertazione scientifica intorno agli alcool. Farò come quel medico, il quale diceva: io non so come agisca il chinino; ma so che esso tronca la febbre.

Io non so, o signori, che cosa sia l'alcool e quali effetti produce nell'organismo umano; ma questo so che esso è assolutamente necessario alla fabbricazione dei vini. Questo io so che l'industria agricola è grandemente interessata a mitigare gli effetti delle tasse sugli alcool.

E qui mi permetto una breve parentesi. Io mi onoro di aver votato la tassa sugli alcool, quando essa fu per la prima volta stabilita in Italia, non senza gravi difficoltà, dall'onorevole Sella. Io sono d'opinione che questa tassa è destinata a colpire il vizio; io sono dell'opinione dell'onorevole Cardarelli, che l'aumento della tassa sugli alcool non è per se stessa da respingere. Ma non si deve dimenticare che tutte le volte che noi abbiamo discusso in questa Assemblea tale questione, le più gravi obiezioni che si sono sollevate, furono quelle che si ponevano innanzi nell'interesse dell'agricoltura. E rammento che forse l'ultimo discorso, pronunziato in quest'aula, forse da questo medesimo posto, dall'onorevole Lanza, il quale coll'onorevole Sella aveva proposto la tassa sugli alcool, fu in difesa degli interessi dell'agricoltura danneggiata da questa nuova gravezza.

Chiudo la parentesi; e vengo dritto all'argomento che io intendo trattare.

Non parlerò delle distillerie agrarie, o delle distillerie di seconda categoria, per usare il linguaggio proprio della legge, che meriterebbero di essere trattate meglio di quello che non sieno. Lascio per il momento da parte questa grave questione.

Io voglio occuparmi soltanto della restituzione del dazio che grava sugli alcool, impiegati nella vinificazione: restituzione che si fa all'atto del-

l'esportazione. La legge ha ammesso fin da principio questo concetto che si è andato gradatamente svolgendo; ma io non credo che si sia data ad esso tutta l'applicazione che merita nell'interesse dei produttori e degli esportatori di vino.

Il regolamento del 1881, il quale per molti rispetti è migliore dell'antecedente, stabilisce tre modi per la restituzione della tassa. Il primo consiste nella restituzione integrale del dazio, quando la miscela degli alcool si fa negli opifici privati, sotto la vigilanza degli agenti doganali, colle norme e colle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento per i depositi. Ora, sono pochi i fabbricanti di vini alcoolizzati, i quali usino o possano usare di questa facoltà: i fabbricanti di Marsala, che per l'ampiezza della loro industria sono coloro i quali possono più facilmente sottoporsi a tal procedimento duramente fiscale, non accettano questo modo di regolare la liquidazione della tassa che deve loro essere restituita.

Io non intendo perciò che questa disposizione debba essere cancellata dal nostro regolamento; ma affermo, e credo che l'onorevole ministro delle finanze non lo potrà negare, che pochi produttori se ne avvantaggiano; di maniera che essa riesce poco efficace.

Vi è un secondo modo di regolare la restituzione del dazio sugli alcool impiegati nella vinificazione. Si abbuona completamente il dazio stesso, quando la miscela viene fatta negli spazi doganali sotto la vigilanza degli agenti governativi. Qui non c'è niente a dire: la restituzione è completa e l'industria de' vini per questa parte potrebbe essere soddisfatta se la facoltà di vigilare la miscela degli alcool nei vini, e quindi di permettere l'operazione in franchigia, non fosse limitata e ristretta alle dogane di primo e di second'ordine. Ma vi sono alcuni paesi che esportano vini su larga scala e i quali non hanno la fortuna di avere una dogana di primo o di second'ordine; ed in essi quindi il commercio non può godere di tale agevolazione. Mi consta che l'amministrazione è piena di benevolenza in questi casi. Or non è guari, io mi sono anzi permesso di raccomandare alla Direzione delle gabelle la domanda di un comune grandemente interessato in questa materia; e l'amministrazione, sebbene opponesse le difficoltà che nascevano dal regolamento, ciò non ostante mi fu larga di buone promesse.

Questo secondo metodo non solo non favorisce tutti gli esportatori; ma stabilisce, e ciò è grave, una specie di privilegio per gli esportatori, in confronto dei produttori: in altri termini il commerciante che incetta la derrata e la esporta, ha modo

di esimersi dalla tassa sugli alcool, quanto ha mestieri di mescolare l'alcool col vino, ma di tal beneficio non risente che un utile assai lontano ed indiretto.

È chiaro dunque che questi due metodi di restituzione della tassa, o franchigia che vogliasi chiamare, sono assai difettosi ed incompleti. Ma la legge ed il regolamento hanno introdotto un terzo sistema, il quale, a dir vero, teoricamente è assai soddisfacente. Io lo rammento per coloro, i quali non sono troppo famigliari con queste materie. Si calcola la ricchezza alcoolica naturale dei vini, ed al momento dell'esportazione si misura la loro ricchezza alcoolica reale, dalla quale, dedotta la ricchezza alcoolica naturale, si ritrae la quantità di alcool che presumibilmente è stata aggiunta al vino, quella sulla quale deve essere stata pagata la tassa, e la tassa si restituisce.

Teoricamente il concetto è buono; il beneficio, se così può chiamarsi, è tale che ne approfittano non solo gli industriali, non solo gli esportatori, sì bene anche i produttori.

Ma guardiamo un po' da vicino come le cose procedono.

Il regolamento all'articolo 75 (che non rileggo perchè non ho una grande simpatia per i regolamenti ed amo risparmiarvene la lettura), stabilisce come debbano esser determinati, per ogni singola regione, i coefficienti alcoolici naturali. Ora, come si determinano questi coefficienti alcoolici? Questo è il punto grave.

Noi abbiamo, se io non isbaglio, e prego l'onorevole Luzzatti di correggermi occorrendo, alcuni decreti regi che determinano la ricchezza naturale dei vini. Abbiamo un primo decreto del 16 gennaio 1873, il quale stabilisce per la Sicilia la ricchezza alcoolica naturale a 16 gradi dell'areometro centesimale di Gay-Lussac; ne abbiamo un altro della stessa data (credo anzi sia il medesimo decreto), il quale determina, per i vini bianchi destinati alla produzione dei vermouth in Piemonte, il coefficiente di 8 gradi.

Analizziamo un po' questi decreti. Nel 1873, dunque, si credeva che la ricchezza media naturale dei vini di Sicilia fosse di 16 gradi. Ma di quali vini, dei bianchi o dei neri? Intendiamoci; perchè i vini bianchi hanno una ricchezza alcoolica molto maggiore dei vini neri, e il prendere una media tra il bianco e il nero evidentemente giova ai produttori di vino bianco, ma nuoce ai produttori di vino nero.

Ancora una domanda. Ma non c'è proprio alcuna differenza di ricchezza alcoolica fra i diversi vini della Sicilia, fra quelli di Scoglitti, di Mi-

lazzo, di Marzamemi, di Riposto, di Marsala? E perchè trattarli tutti alla stessa stregua?

Una terza domanda. E perchè questo coefficiente alcoolico si mantiene costante ed immutabile per parecchi anni? Ma non sapete voi che la ricchezza alcoolica dei vini muta d'anno in anno? Se l'anno sarà piovoso, scemerà la ricchezza alcoolica; se l'anno sarà asciutto, la ricchezza alcoolica sarà grande. E quando la ricchezza alcoolica è scarsa, è appunto allora che voi avete maggior bisogno di alcool; ed invece è appunto quando questo bisogno è maggiore, che la restituzione si fa in proporzione minore, perchè voi supponete una media inalterata ed inalterabile, e quindi i produttori non possono che soffrirne.

Dirò di più: negli anni in cui le piogge sono scarse, (poichè dobbiamo ragionare di medie) i vini di Sicilia possono raggiungere facilmente i 14 gradi, e non occorre rinforzare con alcool i vini di taglio, dei quali è sì grande l'esportazione: ma negli anni in cui le piogge sono abbondanti essi non raggiungono quel grado, e il rinforzarli è affatto indispensabile.

Sicchè se ne potrebbe concludere che la disposizione, colla quale si fissa il coefficiente alcoolico a quattordici gradi (poniamo 14, perchè è la misura stabilita dall'ultimo decreto) non può avere nessun effetto utile pel produttore.

A queste osservazioni mi permetterò di aggiungere un'ultima.

Ho detto che per i vini bianchi del Piemonte fu calcolata la ricchezza alcoolica ad otto gradi. Questo limite, così di sotto al vero, riesce a una protezione; ma non me ne lagno. Mi lagnerò invece di un'altra cosa: che, cioè, si sia commessa a danno del Piemonte una di quelle ingiustizie che io veramente non so qualificare; perchè più tardi il coefficiente alcoolico per i vini neri è stato, con decreto 6 agosto 1875, in Piemonte fissato a 16 gradi; mentre quello per la Sicilia è, con decreto 15 marzo 1881, disceso a 14 gradi.

Ora io mi domando: come mai è possibile che i vini neri di Piemonte siano calcolati per una ricchezza alcoolica superiore ai vini neri di Sicilia? Questo in verità mi pare assai strano!

Mi affretto a concludere. Non ho parlato per muovere censure all'amministrazione. Io so perfettamente che quando si tratta di assettare una tassa la quale è assai difficile ad ordinare, non riesce neanche ai più cauti lo schivare certi errori. E nostro ufficio non deve esser quello di fare recriminazioni; ma piuttosto di trovare il modo col quale gli errori precedenti si possano correggere. Anzi, perchè il mio pensiero sia ben chiaro,

aggiungo: dimenticate pure, signori ministri, ogni parola di censura in tutto quello che ho detto; e tenete soltanto conto di questa preghiera.

Io vi raccomando caldamente di riesaminare la materia dei coefficienti alcoolici; fate che essi sieno riveduti; fate che essi sieno applicati variamente ai vari luoghi di esportazione; fate, se è possibile, che questi coefficienti alcoolici sieno variabili di anno in anno.

Io intendo che variare di anno in anno i coefficienti alcoolici, è impresa alquanto difficile per l'amministrazione; imperocchè la sollecitudine con la quale anno per anno i nuovi coefficienti dovrebbero essere stabiliti, molto probabilmente riescirà a danno della giustizia e dell'equità, e più sovente ancora a danno delle finanze dello Stato; ma nell'interesse dell'enologia italiana questa variabilità annua dei coefficienti ha così suprema importanza, che mi pare, a dir vero, che non si possa a meno di studiare con intelletto d'amore il grave argomento per trovarvi una soluzione.

Io non so se il mio amico Cardarelli si dorrà delle mie parole.

**Cardarelli.** No, davvero.

**Di Rudini.** Questa sua risposta, io considero la miglior giustificazione che possano trovare le mie parole. Io domandava all'onorevole Cardarelli se conveniva nella mia preghiera, perchè non ho voluto combattere la tassa, ma ho voluto difendere, nella misura del giusto e dell'onesto, gli interessi dell'agricoltura.

Nel difendere gli interessi dell'agricoltura, io credo di difendere un interesse altissimo del mio paese e, se volete, di difendere anche un poco il mio interesse personale, perchè, ve lo confesso apertamente, a tempo perduto fo il deputato, ma prima di tutto fo l'agricoltore, e me ne trovo benissimo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

**Romeo.** Io sono stato indotto a chiedere facoltà di parlare da alcune considerazioni dell'onorevole Di Rudini, il quale ha presentato questa gravissima questione degli alcool destinati all'industria enologica sotto un aspetto, che merita certamente la considerazione del Governo, e ha richiamato l'attenzione del Governo stesso intorno alla restituzione della tassa sugli alcool usati per miscela nei vini, pregando che si riveda la misura della ricchezza alcoolica naturale dei vini, la quale, secondo lui, dà luogo a gravi sperequazioni.

Ora io mi associo all'onorevole Di Rudini nel richiamare l'attenzione del Governo sopra questo argomento, ma mi si permetta anche un'altra con-

siderazione sulla quale pregherei l'onorevole Di Rudinì a correggermi ove cadessi in errore.

Noi abbiamo dei trattati di commercio coi quali abbiamo stabilito un limite nella misura della ricchezza alcoolica naturale del vini. Così si è stabilito colla Francia questa misura in 15 gradi e 99 centigradi per ettolitro, se mal non ricordo. Il trattato di commercio colla Francia è legge e non c'è nulla a ridire.

Ma io so che questa questione fu dibattutissima, perchè la Francia diceva che questa ricchezza alcoolica convenzionale è superiore alla ricchezza alcoolica effettiva, presa come media, e pretendeva quindi che nel vino introdotto in Francia fosse considerata una ricchezza alcoolica naturale inferiore ai 16 gradi.

Questa questione quindi è importantissima e deve esser risolta con tutta la ponderatezza possibile; poichè se da un canto l'esportatore ha il vantaggio di avere restituita la tassa all'esportazione quando la ricchezza alcoolica dei vini venga determinata a 12 gradi, d'altro canto esso risentirebbe uno svantaggio nel pagamento dei dazi d'introduzione all'estero, ove la ricchezza alcoolica venisse stabilita in questa misura.

Quindi, su questo punto, pure associandomi a molte delle considerazioni dell'onorevole Di Rudinì, esorto il Governo ad essere molto cauto nel determinare questa misura, per considerazioni in qualche modo opposte a quelle dell'onorevole Di Rudinì stesso.

E poichè ho facoltà di parlare, mi permetto di aggiungere qualche parola in risposta ad alcune osservazioni dell'onorevole Cardarelli che ho anche inteso ripetere da altri in questa Camera.

Quest'aumento di tassa sull'alcool ci viene indicato come una *medicina*. Ed io comprendo benissimo che un illustre medico, qual'è l'onorevole Cardarelli, dia quest'aspetto all'aumento della tassa sugli alcool; ma confesso francamente che io mi ribello con tutte le forze dell'animo contro questo nuovo metodo al quale si ricorre per aumentare le imposte. Io credo anzi che l'aumento delle imposte abbia un effetto ben contrario a quello di elevare la pubblica moralità; e lo credo per alcuni principi generali che io professo sull'azione dello Stato nelle relazioni sociali. Per me, quando lo Stato viene a farsi direttamente pedagogo, filosofo o sacerdote, guasta, rovina, ed invece di fare bene, fa male. Dunque io, per parte mia, contro questo nuovo sistema sacerdotale...

**Cardarelli.** Chiedo di parlare.

**Romeo** ...contro questo nuovo sistema d'inghiandare la vittima, che si chiama povero contri-

bunte, mi ribello; e non vorrei che, come taluni giovansi delle imposte a scopo di protezionismo, come altri sostengono che è buona cosa esacerbare le tasse, perchè così si stimola l'industria e la produzione, oggi una terza scuola sostenesse l'aumento della tassa come fattore di moralità pubblica.

E sapete perchè mi ribello contro questi indirizzi di Governo? Perchè l'esperienza mia ed i fatti stessi adottati dall'onorevole Cardarelli mi hanno convinto che io sono nel vero.

Infatti, o signori, a che cosa ha giovato l'aumento della tassa sull'alcool contro il vizio dell'alcoolismo? Mah! ha giovato ad estendere questa piaga, ed a rincrudirla! In Russia, dove l'onorevole Cardarelli dice che si pagano 200 milioni di rubli per tassa sull'alcool, egli stesso ci dimostra come vada sempre diffondendosi questa piaga terribile.

L'altro giorno l'onorevole Luzzatti ci narrava quello che successe in Francia dopo l'aumento della tassa sull'alcool in quel periodo in cui la Francia fu pur troppo costretta a render più gravi tutte le sue imposte. Quali furono le conseguenze di quell'aumento? I venditori di bevande alcooliche vi aggiunsero un poco più d'acqua per non alterare il prezzo; ma quelli che avevano il vizio dei liquori, non trovando a dissetarsi con quella bevanda annacquata, ne bevevano una maggior dose.

Ora, o signori, una delle due. O questa tassa non raggiunge lo scopo, e pare a me che non lo raggiunga, o se volete che lo raggiunga, vietate addirittura la produzione dell'alcool. Questo sarebbe veramente un rimedio radicale, ed io lo comprenderei.

So quello che vorrà dirmi l'onorevole Cardarelli. Egli mi dirà che egli vuole adottare non un rimedio repressivo, ma un rimedio preventivo; che vuole esacerbare oggi la tassa sull'alcool, perchè la piaga dell'alcoolismo non è ancora molto diffusa fra noi, ed è bene prevenirne lo svolgimento. Ciò non ostante il concetto resta per me sempre lo stesso, ed io sono contrario a questo principio; non ammetto che le imposte debbano servire da medicine.

E di più mi permetto di rispondere all'onorevole Cardarelli, che pur troppo la piaga dell'alcoolismo è un male inerente nella società civile, o meglio, si trasforma in alcoolismo un vizio forse insito nella natura umana. Gli orientali s'inebriano coll'oppio, i selvaggi stessi ricorrono a radici che li stordiscono; la società che si chiama civile, trasforma questo vizio sotto forma di alcoolismo.

Io faccio queste considerazioni, perchè credo

che ben altri rimedi si debbano cercare per riparare a quel male. Per esempio, io ammiro il lavoro zelante e umanitario dell'onorevole Cardarelli perchè venga man mano abolita la tassa sul sale; ed io stesso sono un di coloro che pei primi voteranno quell'abolizione, quando il ministro delle finanze dirà che è possibile il farlo; ma io, se avrò forza, prometto di fare una eguale propaganda (non ci riuscirò mai, perchè non ho la forza e l'autorità pari allo zelo) contro la tassa del lotto, che è una tassa veramente immorale e che ha forse un'influenza sull'alcoolismo maggiore dell'alcool stesso.

*Una voce.* Ha ragione.

**Romeo.** Ho voluto fare queste considerazioni generali perchè ho creduto mio dovere far palesi alcune idee che, giuste o no, credo siano divise da molti miei colleghi in tutte le parti della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardarelli.

**Cardarelli.** Io sono veramente dolentissimo di dover tediare la Camera per una terza volta; ma, lo dico francamente, non è in nome mio che io parlo. Se le confutazioni fatte al mio discorso si fossero riferite soltanto ad opinioni mie personali, io non avrei domandato mai più facoltà di parlare; ma io non posso permettere che alcuni miei colleghi, sotto la impressione della industria, sotto la impressione del commercio, sotto la impressione della speculazione, di cui possono aver piena coscienza, vengano a negarmi ciò che costituisce il vangelo della igiene.

Un oratore è andato a cercare in un'enciclopedia la parola *alcohol* e ha riferito qui tante belle cose, senza curarsi di leggere la pagina seguente dove, alla parola *alcoholismo*, avrebbe trovato accennati i tristi effetti dell'alcohol. Un altro è venuto qui a declamare, fra le altre cose, che noi veniamo ad incensare la tassa; ma per amor del cielo! Io fo qui una dichiarazione e prego la Camera di ritenere come una dichiarazione sincera: posso giurare sul mio onore, che nel mio discorso non ci fu che l'impressione di ciò che io vedo ogni giorno; e, poichè lo volete sentire, vi dirò pure il vero: voi siete sotto l'impressione dell'industria che difendete, io invece sono sotto l'impressione di ciò che sento nel cuore.

Se voi vedeste quanti individui sono ammalati d'alcoolismo; se voi vedeste quante difficoltà s'incontrano per impedire ad essi l'uso dell'alcohol, voi non parlereste così. Voi non parlereste così quando vedeste uno dei più grandi letterati inebetito per alcoolismo; quando vedeste uno dei migliori in-

egneri d'Italia, che ha costruito il più gran monumento moderno, avvelenato dall'alcohol; quando vedeste un pittore nel fiore degli anni che si presenta colle mani tremule, voi parlereste in altro modo dell'alcoolismo.

Ma, diceva il mio amico l'onorevole Romeo, che la tassa non ha giovato a niente e che per noi non è necessaria, sotto questo aspetto, perchè non abbiamo ancora l'alcoolismo; ma non potete dirlo voi, perchè non v'accorgete dell'alcoolismo se non quando si è fatto gigante. L'onorevole Romeo, è avvocato, e forse anco penalista; ebbene i penalisti quando siedono qui, dicono che l'alcoolismo non c'è; ma quando poi sono davanti ai tribunali lo invocano per fare assolvere gl'imputati.

Voi non lo vedete l'alcoolismo; ma se sapeste quanti dissidi di famiglia avvengono per l'alcoolismo, quanti disastri di fortuna esso occasiona, parlereste diversamente!

Io ho sentito dire oggi dall'onorevole Di Rudini che nelle campagne non vi è alcoolismo, perchè la classe agricola è povera e non usa alcool.

Debbo dirvi questo, che l'alcoolismo attacca principalmente la classe media della società, e presso di noi non è nemmeno cominciato dalla classe media, è cominciato dalla classe alta. Ebbene, credete che la classe alta forse si lascerà intimorire dalla tassa maggiore? (*Interruzioni*)

La tassa che si mette non ha lo scopo soltanto di aggravare i contribuenti, ma uno scopo eminentemente morale. E io, poichè volete sentire nettamente il mio pensiero, invoco che questa tassa si voti arditamente, audacemente a nome del progresso e della civiltà.

Farebbe una grande impressione presso le altre nazioni, se si sentisse dire che il Parlamento italiano non ha creduto di votare un aumento di tassa sugli alcool, per timore di recar danno all'industria.

**Romeo.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Cardarelli.** Giacchè l'onorevole Romeo ha chiesto di parlare, io lo esorterei a proporre un ordine del giorno che rispondesse interamente al suo concetto.

In Inghilterra per favorire la vendita degli alcool sapete che leggenda mettevano una volta sugli spacci? Questa: Qui si può ubbriacarsi per due soldi; si può diventare ubbriaco fradicio per quattro soldi; e per di più si dà anche il pagliericcio finchè non siasi riacquistata la ragione. (*ilarità*)

Facciamo dunque tutto il possibile per favorire lo spaccio degli alcool, facciamolo di buon animo, ma facciamolo per comodo di tutti.

Io ho fatto la mia proposta in nome dell'igiene e potrei, se volessi, citare alla Camera centinaia di casi nei quali colla tassa si è veduto gradatamente non già elevarsi il prezzo ma diminuire la produzione. (*Interruzioni*)

Sento dire che bisogna aver riguardo all'agricoltura. Vorrei che qualcheduno me ne dicesse il perchè. Io non ne ho capito il perchè.

**Di Rudini.** Perchè se ne confezionano i vini.

**Cardarelli.** Domando scusa. Io son certo che una aggiunta d'un po' d'alcool ai nostri vini più stimati, come appunto è il Marsala, non faccia male; ma son convinto pure che la produzione abbondante dell'alcool che si fa presso di noi produca un altro danno alla nostra agricoltura.

Presso di noi si fa una notevole importazione di cereali esteri per cavarne dell'alcool, con grave danno dell'agricoltura nostra. Non solo da ora, ma da otto o dieci anni fa si fa un'importazione di granone dall'America per confezionare l'alcool, e da allora il granone in certe provincie abbassò grandemente di prezzo, e tutti dicevano che questo appunto avveniva per la grande produzione dell'alcool.

Ad ogni modo, io dichiarai sin da principio che il mio discorso non era ispirato a nessun sentimento nè favorevole, nè ostile, ma che è una protesta in nome dell'igiene.

Altri possono considerare il problema sotto il punto di vista dell'industria, ebbene, facciano a modo loro; purchè resti nella Camera italiana una protesta in nome dell'igiene contro il progresso dell'alcoolismo.

**Presidente.** L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

**Romeo.** Io farò una semplice considerazione.

Io non ho menomamente contrastato l'intendimento giusto ed umanitario dell'onorevole Cardarelli di ricercare ogni rimedio possibile contro l'alcoolismo. Ho detto però che credevo che l'incrudelire la tassa non poteva essere uno di questi rimedi.

E me ne convincono vieppiù le ultime parole pronunziate dall'onorevole Cardarelli, il quale mi ha parlato di letterati, d'ingegneri che sono morti alcoolizzati.

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Romeo.** Che cosa può fare a costoro l'esacerbamento della tassa? (*Rumori ed interruzioni*)

**Presidente.** Prego di non interrompere.

**Romeo.** Del resto io qui non ho parlato per difendere o combattere le industrie; ma solo per chiarire che, se io ho difeso colle mie parole l'industria degli alcool, ho creduto di far opera tanto

igienica quanto quella fatta dall'onorevole Cardarelli nel parlare contro l'alcoolismo, perchè è vero che l'alcoolismo è una delle cagioni di molte miserie, ma è pur vero che il deperimento delle industrie riesce a danno ed a rovina degli operai i quali a me stanno a cuore quanto stanno a cuore all'onorevole Cardarelli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Sull'alcoolismo ho poche parole da dire. Io sono già vicinissimo ai 70 anni; ebbene, ne' tempi di miagiovinezza io non vedevo la depravazione delle plebi urbane, prodotta dall'uso smodato dei liquori, non vedevo affatto il vizio dell'abuso dei liquori nelle campagne; oggidì invece vedo purtroppo che s'imbestialisce la plebe nelle città per l'abuso dei liquori alcoolici, e che nelle campagne questo male è già entrato e si allarga notevolmente.

Ora, quando i contadini si fanno ubriacconi diventano pessimi lavoratori e scioperati; e quando nelle plebi urbane l'alcoolismo si fa dominante, avete non più degli uomini, ma dei bruti.

Quindi il voler negare l'effetto dell'alcoolismo è un negare verità evidentissima. Io non so perchè si protragga tanto questa discussione; la tassa non vi rovina l'industria della fabbricazione dell'alcool, mentre vi modera un po' l'abuso dei liquori spiritosi.

E basta ciò per me.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti, relatore.** A me pare, signori, che noi abbiamo riaperto la discussione generale. Sarebbe tempo di esaminare le obiezioni tecniche e vedere in qual modo sia possibile mettersi d'accordo; poichè col considerare l'alcoolismo nelle sue attinenze coll'igiene, colla chimica, colla propagazione della specie, (*Harità*) non parmi che alcuno abbia combattuto la tassa; non pochi deputati si riservano di approvare quando avranno conosciuto il pensiero del Governo e della Commissione intorno agli emendamenti che furono messi innanzi.

L'onorevole Della Rocca, che ha la responsabilità di avere oggi riaperta la discussione generale, metteva innanzi, anche in nome di alcuni amici suoi, parecchi emendamenti. Io cercherò d'indicare nel modo più breve che mi sia possibile l'opinione della Commissione intorno ad essi.

La Commissione non si è dissimulata l'importanza delle obiezioni che erano state mosse contro l'aumento della tassa sull'alcool, e ha cercato, d'accordo col Governo col quale ha studiato a fondo e per più giorni quest'arido quesito, di risolvere il

problema di disinteressare l'industria nell'aumento di questa tassa.

Quindi, onorevole Romeo, noi pensiamo di risolvere il problema, senza rovina dell'industria, senza che nessun operaio debba soffrirne; poichè le cose rimarranno come prima; non ci sarà altro che un aggravamento sul consumo, e l'industria si salverà. Ora vediamo se sia possibile risolvere questo problema.

L'onorevole Della Rocca domandava che si prorogasse d'un mese il termine per il pagamento della tassa. Il ministro delle finanze aveva concesso 15 giorni, ma poi, pregato vivamente dalla Commissione, si è arreso a concedere un mese; arrecando così un notevole beneficio all'industria degli alcool.

La Commissione è d'accordo coll'onorevole Della Rocca in questo punto, e domanda soltanto che sia compilato in modo diverso l'emendamento che egli propone. E la forma che alla Commissione parrebbe più conveniente sarebbe questa:

“ I termini attualmente in vigore per il pagamento della tassa di fabbricazione dello spirito saranno prorogati d'un mese. „

In tal guisa il concetto dell'emendamento dell'onorevole Della Rocca e dei suoi colleghi sarà interamente tradotto in legge, quando la Camera lo approvi.

Un'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Della Rocca si riferisce all'alcool destinato all'esportazione, per il quale egli chiederebbe l'istituzione di magazzini di deposito. L'onorevole Della Rocca e i suoi colleghi hanno udito dall'onorevole ministro delle finanze le ragioni per le quali crederebbe veramente fatale all'erario il concedere quello che si domanda. E io spero che l'onorevole della Rocca e i suoi colleghi, se non persuasi, si siano acquietati a queste ragioni, e che vorranno far lieta accoglienza a un emendamento che la Commissione ha concordato col Governo, e che in parte corrisponde al loro desiderio.

L'emendamento è questo:

“ Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne, ed esportato all'estero sia in natura che in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avrà luogo mediante sgravio della tassa stessa dagli acceramenti della fabbrica.

“ Lo sgravio dovrà essere fatto all'appoggio della bolletta d'uscita, e trattandosi di spirito aggiunto ai vini, all'appoggio inoltre dei verbali di esistenza della miscela per parte degli agenti dell'amministrazione. „

In tal guisa, quei dubbi che forse impensieri-

vano l'onorevole Della Rocca intorno alla lentezza maggiore o minore (di questo non voglio ora ragionare) con la quale l'amministrazione rimborsa i fabbricanti di alcool, sarebbero interamente tolti, perchè l'alcool destinato alla miscela e che viene esportato sarebbe esente dalla tassa che il fabbricante deve pagare, senza abbandonare quella cautele e vigilanze che l'onorevole Della Rocca nella sua equità non può rifiutare all'amministrazione doganale.

Quindi noi abbiamo sostituito a un emendamento più largo, uno più angusto ed efficace che raggiunge il fine legittimo a cui l'onorevole Della Rocca mira e consiste in questo, che quando un'industria è gravata da una tassa di fabbricazione così alta che si muta in tassa di anticipazione che i fabbricanti pagano per conto dei consumatori, non volendo e non potendo entrare nella via da lui additata delle cambiali che sarebbero pericolose per l'amministrazione, bisogna escogitare una forma di rimborso immediato, fulmineo, affinchè non sieno aggravati gli esercizi di queste fabbriche, e non abbiano esse a far credito all'amministrazione doganale.

Io spero che con questi schiarimenti ci metteremo facilmente di accordo.

Rimane un'altra parte sostanziale delle domande degli onorevoli Della Rocca, Pierantoni e colleghi, e consiste nello sgravare del dazio le materie prime che si adoperano nelle fabbriche d'alcool di prima categoria.

Già si son fatti grandi passi in questa via, perchè i cereali sono interamente sgravati. Ed a questo proposito mi permetta l'onorevole Cardarelli di dirgli, che quando si parla di importazione di cereali in Italia per uso delle fabbriche in quantità così straordinarie da abbassare il prezzo dei cereali indigeni, convien fare qualche rettificazione.

Io, appunto per prevenire questa obiezione, aveva pubblicata la media del commercio dei cereali italiani, tanto all'importazione che all'esportazione; e questo aumento non esiste. Si sa bene, escono dei cereali superiori ed inferiori dall'Italia, e ne entrano altri; quelli che ne escono, escono per certe loro qualità speciali; e così quelli che entrano. Si sa, per esempio, che il grano duro di Tanganrov serve per la fabbricazione delle paste, e quindi non influisce punto sul valore del grano italiano che per quell'uso non si potrebbe adoperare. Così i granoni che vengono dal Mar Nero e dagli Stati Uniti d'America, sono più idonei dei nostri, per cagione del loro prezzo più

basso, ad essere adoperati nelle fabbriche d'alcool. E quando l'amministrazione italiana propose, e il Parlamento assenti, questa esenzione di dazio pei cereali inferiori a vantaggio delle fabbriche di prima categoria, non si è creduto di danneggiare in alcuna guisa l'agricoltura italiana, perchè si trattava di tutt'altra cosa.

Io andrei troppo per le lunghe se dovessi fare la descrizione di questi fenomeni; ma è bene togliere dal paese il sospetto che questa industria viva a spese dell'agricoltura.

Ciò premesso, dirò che la concessione che l'onorevole Della Rocca domanda non è lieve, perchè non giova dissimularsi che se noi concediamo il melazzo senza dazio alle fabbriche di prima categoria, si reca un piccolo danno ad una industria che produce in grande copia il melazzo in Italia. Alludo alle raffinerie alle quali si recherà un lieve danno, accordando il melazzo immune da dazio alle fabbriche di alcool di prima categoria.

Ma considerando che la raffineria è un'industria se non splendidamente, almeno largamente trattata nelle nostre leggi, così io credo che potrà sopportare questa leggera ed eventuale diminuzione di utili a beneficio di un'altra industria, la quale si aggrava ora più duramente.

Imperocchè, signori, ricordiamo che qui si tratta di materia tutta di compensi e di equilibri; siamo fuori dei principj generali. Quindi bisogna vedere se si possono recare benefici necessari ad uno, senza danno, o col minor danno possibile, dell'altro.

Così procediamo innanzi col metodo sperimentale, che in questo caso potrebbe dirsi *empirismo occasionale*.

Io, lo ripeto, senza dissimularmi che si reca un lieve disturbo a un'industria fiorente in Italia, come già l'accennava il ministro delle finanze, credo che si possa consentire questo beneficio, però limitandolo al melazzo. Poichè se noi dovessimo estenderlo a tutte le specie di prodotti che possono essere adoperati nelle fabbriche d'alcool, non sappiamo dove andremo a finire. I progressi della scienza sono grandi, ed è bene vedere passo per passo che cosa si concede e che cosa si rifiuta.

L'essenziale ora è di concedere il melazzo senza dazio, perchè queste fabbriche principali che distillano l'alcool non sono in grande numero, nè faranno grandi sostituzioni con altre materie. Ad ogni modo i fabbricanti lo domandano; è un esperimento legittimo, e si può loro concedere questa facoltà.

Ora mi rimane ancora a parlare d'un altro

emendamento dell'onorevole Della Rocca, che è del seguente tenore:

“ È fatta facoltà al ministro delle finanze di decretare che i fabbricanti di spiriti di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nelle tesorerie dello Stato. ”

Qui c'è pieno consenso fra gli onorevoli proponenti, il Ministero e la Commissione.

“ Le cauzioni degli anzidetti fabbricanti potranno essere fornite mediante prima ipoteca sull'opificio, fabbriche e stabili adiacenti, ovvero, con la malleveria di due persone solventi accettate dall'intendenza di finanza, udito il parere della Camera di commercio. ”

La Commissione accetta questo emendamento; ma crede che il modo con cui il Governo esprimeva questo stesso concetto fosse in un punto più largo, poichè, oltre all'accettare l'ipoteca sulle fabbriche e sugli stabili adiacenti, dava facoltà al fabbricante di offrirla anche sopra altri beni stabili che non fossero adiacenti alla fabbrica.

Quindi mi sembra che si potrà accogliere il pensiero dell'onorevole Della Rocca, il quale consiste nel dar valore, oltrechè allo stabile, anche alla fabbrica, aggiungendovi però l'idea dell'onorevole ministro di accettare tutte le specie di beni stabili anche lontani dalla fabbrica. Infatti, se Tizio ha un fondo distante dalla sua fabbrica cento miglia, perchè, se l'amministrazione l'accetta, non potrà darlo a cauzione della sua industria? È una agevolezza di più. Per conseguenza dovrà esser corretta la dicitura di questo emendamento; ma in sostanza siamo d'accordo.

Dove la Commissione resiste ancora (ed io pregherei l'onorevole Della Rocca dopo tante concessioni a lui di concedere qualche cosa a noi) si è rispetto alle Camere di commercio. Non è sfiducia verso le Camere di commercio; ma ogni istituto pubblico dello Stato deve esercitare le sue funzioni, e non credo che gioviamo al prestigio e all'autorità delle Camere di commercio, affidando ad esse uffici nei quali, per la posizione delle persone rispettabilissime che le compongono, c'è la difficoltà di poter resistere; c'è di mezzo *l'hodie mihi cras tibi*. Ed è difficile alle Camere di commercio resistere alle preghiere, alle istanze che vengono fatte perchè Tizio sia apprezzato degno di credito più che nol reputi l'amministrazione. Sono funzioni delicatissime, nelle quali occorre la responsabilità dell'amministrazione dello Stato, che può anche dir di no senza sottoporre colui che rifiuta, al rifiuto degli

elettori in una prossima elezione, come avverrebbe nelle Camere di commercio.

Noi daremmo a questi corpi rappresentanti del commercio tristi privilegi, coll'incaricarli di uffici così delicati, e che non appartengono alla loro naturale competenza. Pertanto io pregherei l'onorevole Della Rocca di non insistere su questo punto, sperando che il ministro delle finanze, nella sua equità, e condotto da quello spirito di transazione che lo ha guidato finora nella discussione di questa legge, possa dar tali affidamenti all'onorevole Della Rocca da persuaderlo che nessuna guarentigia sarà tolta a questi fabbricanti che si credessero lesi nei loro interessi, e che sarà loro aperto, come in ogni altro caso, il ricorso all'autorità superiore, se potessero dolersi di poca equità (il che speriamo che non sia) per parte dell'autorità provinciale.

E così parmi tolto ogni dissidio fra l'onorevole Della Rocca e la Commissione.

**Della Rocca.** Ci rimane quella questione per la restituzione del 60 per cento.

**Luzzatti, relatore.** Io non aveva dimenticato questo punto; ma poichè so che anche l'onorevole ministro deve mettere innanzi un emendamento alla proposta della Commissione, e come non è questo l'articolo in cui dobbiamo occuparcene, credo che procederemo più ordinatamente nelle nostre discussioni, indugiando a trattare di questo punto indicato dall'onorevole Della Rocca, e sul quale mi riservo di rispondere fra breve.

Viene ora innanzi, con simpatica e competente parola, il mio amico Di Rudini, il quale non mi pare che abbia fatto formali proposte. Esaminiamo un po' lo stato attuale delle cose.

Il Consiglio superiore del commercio, di cui tengo qui innanzi le conclusioni, ha trattato due volte questa materia; una volta il 23 giugno 1877, e un'altra nel giorno 11 dicembre 1880. Le ultime deliberazioni del Consiglio del commercio sono recenti, e queste condussero a cambiare l'articolo ottavo del regolamento del 21 agosto 1879 in cui il punto di partenza era la ricchezza massima dei vini naturali, mentre invece, come l'onorevole Di Rudini ha osservato, nel nuovo regolamento si determina la ricchezza alcoolica dei vini, escludendo i casi eccezionali, e prendendo i risultati della media di più anni.

Fu in conseguenza di questo regolamento e dell'inchiesta sull'alcool, nella quale ho avuto a compagno l'onorevole Di Rudini, che si ridusse il coefficiente alcoolico dei vini della Sicilia da 16 a 14 gradi, appunto in seguito ai reclami dei fabbricanti del vino di Marsala. Quindi la con-

dizione delle cose, sotto questo rispetto, è migliorata.

Ma io riconosco con l'onorevole Di Rudini che si tratta di materia perpetuamente in evoluzione e perpetuamente mutevole per indole sua; che il criterio delle regioni è un criterio necessariamente impreciso; che conviene meglio assumere quello dei compartimenti naturali; che nelle stesse medie le quali si determinano, i periodi troppo lunghi sono necessariamente inesatti; e che conviene molte volte, secondo le condizioni eccezionali dell'anno, correggere questi coefficienti con formule tenute continuamente in evidenza dall'amministrazione.

Il Consiglio del commercio potrebbe stabilire certe norme generali e poi, d'anno in anno, il Governo potrebbe avere la facoltà, entro certi limiti, (perchè oltre certi limiti si cadrebbe nell'arbitrio) di variare colle opportune modificazioni e secondo le circostanze particolari, i coefficienti.

In nome della Commissione, raccomanderei queste idee dell'onorevole Di Rudini, agli onorevoli ministri, i quali colle facoltà che hanno, senza modificare la legge esistente, possono provvedere. Soggiungo essere a mia notizia che l'onorevole ministro d'agricoltura sta attendendo col mezzo di uomini competentissimi a queste analisi, le quali sono per indole loro lunghe e di delicata natura, conducendo a restituzione di tasse.

Il ministro se ne occupa, e noi raccomandiamo di sollecitare questa revisione accennata dall'onorevole Di Rudini.

Altre proposte non si sono fatte, e quindi il mio ufficio di relatore è finito, poichè se io entrassi nel vasto tema della importanza di questa tassa sotto i vari aspetti considerata, dovrei ripetere molte cose già dette.

Però consentitemi, onorevoli colleghi, una sola citazione, che raccomando a tutti coloro i quali considerano la tassa dell'alcool come una tassa igienica, ed anche a quelli che, non osando dire essere la tassa antigienica, non vogliono quest'ufficio sacerdotale, questa missione etica nell'ordinamento delle imposte, (*Si ride*) e l'esaminano con quello stesso viso arcigno, con cui esaminano tutte le altre tasse. Infatti ciò che duole al mio amico onorevole Romeo è il sorriso di simpatia che si diffonde su questa tassa dell'alcool, e che ha contribuito ad acquistarle il titolo di tassa d'igiene, che io le ho dato. La citazione brevissima con cui chiudo, è tratta dall'ultima esposizione finanziaria del ministro delle finanze inglese per l'anno 1883-1884. Vale la pena di conoscere le sue parole, perchè mi paiono belle e sostanziose.

Un predecessore dell'onorevole ministro delle finanze, sir Stafford Northcote, aveva detto, a proposito dell'alcool, nel 1874 le seguenti parole: "Noi possiamo fare assegnamento per l'aumento delle rendite pubbliche sul consumo crescente delle bevande spiritose. "

Appunto come dice l'onorevole ministro delle finanze in Italia, perchè parlano tutti collo stesso linguaggio. (*Si ride*)

"Ci si obietterà che vi può essere o presto o tardi, un regresso in questa entrata; ma questo regresso non potrebbe derivare che, o dall'impo-  
verimento del popolo inglese, o dal miglioramento de' suoi costumi. Nel primo caso, tutte le fonti dell'entrata sarebbero egualmente colpite, quindi tanto varrebbe quella come un'altra: nel secondo caso il paese si troverebbe talmente arricchito (se si fossero modificati i costumi del popolo inglese, se fosse divenuto più temperante, più sobrio), che la perdita subita per effetto della scemata entrata dell'imposta sulle bevande spiritose, sarebbe presto compensata, e al di là.

Udite ora il commento e la censura rispettosa, come sogliono quei parlamentari inglesi, che mosse il nuovo ministro delle finanze Childers al suo predecessore: "L'avvenimento odierno non giustifica questa profezia: l'imposta delle bevande sola è in ribasso, e tuttavia gli aumenti del Tesoro non compensano il disavanzo delle bevande spiritose. Quindi non si è verificata l'ipotesi, di uno dei miei predecessori. "

"Tuttavia, personalmente, io sono lungi dal dolermene. Si crede d'ordinario che i ministri delle finanze siano meno sensibili ai progressi della temperanza che a quelli dell'entrata pubblica, si crede che essi abbiano sempre sulle labbra le parole del poeta: *quaerenda pecunia primum, virtus post numeros*. No (dice il ministro inglese delle finanze), tale non è la mia divisa, tale non è la mia maniera di vedere: io applaudo ai progressi della sobrietà, dovesse soffrirne il bilancio dello Stato. "

Ebbene, signori, chiudiamo questa lunga discussione con queste parole del ministro inglese, (*Bene!*) applaudiamo ai progressi della sobrietà, anche se dovesse soffrirne il prodotto della tassa che noi aggraviamo sull'alcool.

È con questa divisa che tutti quanti possiamo metterci d'accordo e votare quest'articolo il quale include soltanto il principio relativo all'aumento della tassa, perchè sembrami che tutt'i temperamenti e gli emendamenti proposti abbiano la loro sede conveniente nell'articolo successivo.

È però utile che si sieno discussi ora, perchè intendo perfettamente come gli onorevoli Della Rocca e Di Rudini non potessero votare l'aumento della tassa, se non avessero prima acquistata la persuasione che i loro desideri essenziali sarebbero stati appagati dalla Commissione e dal Governo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Nervo. Ne ha facoltà.

**Nervo.** Dirò poche parole.

Premetto che darò il voto favorevole a questa tassa, perchè ho fiducia nella dichiarazione formale fatta l'altro giorno dall'onorevole Magliani, relativamente all'impegno del Governo di presentare alla Camera nella prossima Sessione una proposta di provvedimenti atti a compensare in qualche modo il paese di questo aumento di oneri.

Ciò premesso, soggiungo che mi associo volentieri alla proposta dell'onorevole Della Rocca, sostenuta dall'onorevole Petriccione, relativamente alla condizione che verrebbe fatta da questo disegno di legge ai fabbricanti nazionali di alcool. Gli onorevoli Della Rocca e Petriccione si sono giustamente dati pensiero dell'esagerato favore che si fa dell'alcool estero, permettendogli d'introdursi nei nostri magazzini doganali per servire alla miscela dei nostri vini, senza pagare un centesimo di tassa, mentre i fabbricanti indigeni i quali vogliono far servire i loro alcool a questa miscela, non possono venderlo senza avere prima pagato la tassa di fabbricazione.

Io mi sono sempre opposto a questo favore assolutamente ingiustificabile, concesso all'alcool estero; anzi ricordo che due anni indietro, quando esaminammo il disegno di legge per l'approvazione d'un decreto reale col quale il Governo era stato autorizzato a determinare le condizioni per la restituzione dell'alcool impiegato in alcune sostanze, io mi opposi risolutamente alla concessione di questo privilegio accordato all'industria estera.

E notate, signori, che oltre quelli già accennati, questo privilegio porta con sè un altro inconveniente. Il fabbricante italiano è soggetto alla tassa di ricchezza mobile la quale è bastantemente onerosa; il fabbricante austriaco invece, dopo avere ottenuto un premio di 10 o 12 lire per ettolitro per effetto del modo di tassazione vigente nel suo paese circa la fabbricazione dell'alcool, trova presso di noi il privilegio di non pagare la tassa di ricchezza mobile. Io son lieto di avere udito dall'onorevole relatore, che le proposte dell'onorevole Della Rocca e degli altri suoi amici abbiano

incontrato in massima il consenso del ministro delle finanze e della Commissione.

Soltanto mi permetto di osservare che anche il provvedimento escogitato dalla onorevole Commissione d'accordo col ministro per agevolare ai nostri fabbricanti il pagamento della tassa dovuta per l'alcool da esportarsi, non accorda loro le facilitazioni che vengono fatte ai fabbricanti esteri.

Imperocchè, nonostante la proroga di tempo concesso per pagare la tassa dell'alcool che sarebbe destinato alla esportazione, tuttavia il pagamento deve essere fatto prima che la miscela abbia luogo, prima che la esportazione avvenga. E allora faccio osservare all'onorevole ministro delle finanze che, con ingiustificato privilegio, l'alcool estero continuerà a venire nei nostri magazzini doganali, e servire alle miscele dei vini senza aver pagato tassa alcuna.

Per togliere questa disparità di trattamento che è ancora abbastanza grave, io credo necessario adottare il sistema che il fabbricante indigeno continui a pagare la tassa secondo le modalità prescritte dalla legge attuale, e da questa che discutiamo; ma che le prescrizioni medesime siano applicate all'alcool importato dall'estero.

Non credo di fare del protezionismo, se invoco l'assoluta parità di trattamento. Io ho qui una memoria compilata da un gruppo di fabbricanti nazionali di alcool che sono eminentemente pratici della materia, nella quale espongono che l'attuale sistema dell'introduzione dell'alcool dall'estero in franchigia per servire di miscela, non può essere applicato dall'amministrazione delle dogane, malgrado gli occhi d'Argo dell'amministrazione stessa, senza pericolo di gravi inconvenienti, senza dar luogo a frodi che ridondano tutte a danno degli industriali indigeni.

Quindi, anche per questi motivi, io credo che avendo l'onorevole ministro delle finanze dovuto considerare in massima come fondate le proposte degli onorevoli Della Rocca ed altri, il ministro stesso e la Commissione vorranno fare quel di più che io domando; ammettere cioè, dopo la massima, anche il metodo d'applicazione che serve a risolvere la questione in modo soddisfacente per i giusti reclami presentati dagli industriali. Io propongo dunque quest'aggiunta all'articolo 4:

« Sarà pure soggetto alla tassa e soprata tassa di confine, l'alcool importato dall'estero, destinato alla miscela dei vini. »

**Presidente.** Vuole mandarmi la sua proposta, onorevole Nervo?

**Nervo.** E poichè mi trovo a parlare...

**Presidente.** Ah! non ha finito. (*Si ride*)

**Nervo.** ...mi permetto di fare un'osservazione agli onorevoli Della Rocca ed altri, i quali domandano che la tassa sia pagata dopo tre mesi dall'epoca in cui sarà liquidata.

Ora io osservo che la Commissione, nell'ultimo alinea del suo articolo 6, diceva che la tassa sarebbe pagata soltanto quando l'alcool fabbricato si fosse esportato dai magazzini dove potrebbe essere depositato. Io ho visto con piacere questa disposizione della Commissione che suppongo concordata coll'onorevole ministro delle finanze, e che sarebbe, a mio avviso, molto equa, trattandosi di una tassa diretta a colpire il consumo.

Fin dal 1793, in Francia, la tassa di fabbricazione degli spiriti è stata favorita dalla disposizione di non essere pagata che quando la merce entra in consumo, poichè parve al legislatore che non fosse giusto domandare all'industria l'anticipazione della tassa, prima che la merce sia messa in circolazione. Anche ultimamente, nel 1875, sotto il Ministero di Leon Say questo metodo è stato ancora migliorato a favore dei fabbricanti di alcool.

Come sapete, onorevoli colleghi, in Francia vi è anche il sistema del pagamento della tassa con effetti di commercio. Io ho chiesto una volta che fosse applicato in Italia; ma l'onorevole ministro delle finanze mi ha fatto tali obiezioni che mi hanno persuaso a non insistere sopra questo metodo.

Ma se l'onorevole ministro delle finanze facesse buon viso a questa proposta della Commissione, cioè di non domandare il pagamento della tassa che quando la merce esce dal magazzino del fabbricante, io credo che se ne vantaggerebbe moltissimo un'industria che presso di noi, aveva tutti gli elementi di prosperità. Non sono soltanto i cereali di qualità inferiore che possono servire alla fabbricazione dell'alcool. Voi lo sapete meglio di me, onorevoli colleghi, e ricordate come sia stato accennato ad una immensa quantità di vinaccie che si producono in tutte le provincie d'Italia, e colle quali si possono fabbricare migliaia di ettolitri di alcool che, ove pure non dovesse servire ad uso di bevanda, potrebbe essere esportato con vantaggio del paese; così fa l'Austria, così fanno la Francia e l'America.

Conchiudo dunque col pregare l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione di voler riconoscere la necessità di prendere in considerazione questa mia proposta, la quale non tende che a completare l'applicazione del concetto che è ormai per unanime consenso accettato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** La Camera comprende che io non voglio, nè posso rientrare nella discussione generale; mi limiterò quindi a brevi e semplici dichiarazioni.

Tutte le questioni attinenti all'industria dell'alcool sono state con grandissima diligenza esaminate dal Ministero e dalla Commissione, e siamo riusciti ad un accordo che io spero possa soddisfare anche i voti degli onorevoli deputati che hanno appoggiato caldamente le varie domande dei nostri fabbricanti.

Il Ministero non può accettare, per le ragioni esposte dinanzi alla Commissione e già note ai fabbricanti, il sistema dei depositi, che esporrebbe la finanza e l'amministrazione ad una responsabilità enorme. Invece, accetta d'accordo colla Commissione, una proroga al termine stabilito attualmente per il pagamento della tassa. Tale proroga, limitata prima, nel concetto del Governo, a 15 giorni, potrebbe per più larga ed estrema concessione estendersi ad un mese.

Accetto anche la disposizione letta dall'onorevole relatore circa l'esenzione di tassa per l'alcool che si esporta in natura o mescolato coi vini, o coi liquori.

Questa disposizione, mentre non offende la ragione della finanza, potrà tornare di grandissima utilità ai nostri fabbricanti, inquantochè si eviteranno tutti gli indugi, e tutte le formalità burocratiche ed amministrative le quali occorrono oggi per ottenere la restituzione della tassa.

Qui debbo però rilevare un'osservazione fatta dall'onorevole Petriccione, e che ha dato luogo poi ad una proposta formale dell'onorevole Nervo, cioè che i nostri fabbricanti d'alcool sono in una condizione inferiore a quella in cui si trovano i fabbricanti stranieri, i quali possono importare l'alcool in franchigia nei punti franchi e nei magazzini generali italiani, per servire alla miscela dei vini, mentre questo trattamento non è fatto ai fabbricanti d'alcool del regno.

Il vero è che questa la quale sembra una differenza di trattamento, non è nè punto nè poco un favore che a nessuno sia mai venuto in mente di accordare all'industria straniera, a scapito dell'industria nazionale.

La legge, quando ha permessa l'importazione dell'alcool estero nei punti franchi e nei magazzini generali per la concia dei vini, ha inteso di concedere un'agevolezza ai nostri fabbricanti di vino.

L'alcool che si fabbrica nel paese gode di una protezione di 12 lire di dazio di confine; quindi

il suo prezzo è di 12 lire superiore al prezzo dell'alcool straniero, e se il fabbricante di vino, il produttore o l'esportatore fosse obbligato a valersi dell'alcool fabbricato nel regno per la concia del vino, dovrebbe pagarlo altrettanto più caro dell'alcool importato dall'estero senza pagamento di tassa.

Non può dunque ammettersi in tesi generale che il fabbricante di vino si serva di alcool de paese, al prezzo del quale si deve aggiungere la somma della tassa di confine.

E non si può abolire, come proporrebbe l'onorevole Nervo, la facoltà dell'introduzione in franchigia dell'alcool estero, senza arrecare un'offesa gravissima a tutta la nostra enologia.

Si potrebbe obiettare che gli stessi nostri fabbricanti d'alcool potrebbero dare specialmente in alcune stagioni il loro prodotto a più basso prezzo e forse anche con perdita ai conciatori di vino; e io non lo nego.

È possibile che si lavori anche in perdita in qualche stagione, e che in ogni caso convenga di cedere l'alcool fabbricato in paese, rinunciando alle 12 lire di protezione del dazio di confine. Ebbene, prevedendo anche questo caso, che davvero è eccezionale, mi pare che i nostri fabbricanti possano essere sodisfatti molto largamente della disposizione concordata fra il Ministero e la Commissione.

Perchè secondo la nuova proposta, il fabbricante indigeno non paga la tassa; e si tien conto della tassa che avrebbe dovuto pagare defalcandone l'ammontare dalla somma degli accertamenti della sua produzione.

Quindi si ottengono due scopi; il primo di evitare gli indugi per la restituzione della tassa che si fosse già prima pagata, ed il secondo di equiparare la condizione del fabbricante di alcool interno a quella del fabbricante estero, quando un fabbricante di vino preferisca di servirsi dell'alcool indigeno piuttosto che di quello straniero.

Io spero, dopo questi schiarimenti, che l'onorevole Petriccione e l'onorevole Nervo non vorranno insistere in proposte, assolutamente contrarie all'interesse dell'enologia nazionale.

Io accetto parimenti la disposizione proposta dalla Commissione e lungamente studiata d'accordo col Governo circa la esenzione del dazio sul melazzo come materia prima per le distillerie.

Non occorre, mi sembra, far votare alla Camera una disposizione generale per tutte le altre materie prime, perchè i cereali sono esenti, è esente l'uva,

adesso sarà esente anche il melazzo, e quindi non c'è altro da esentare. Noti la Camera che quella del melazzo è una esenzione di molto rilievo, inquantochè il melazzo si produce in paese dai raffinatori di zucchero.

Accetto la nuova locuzione che si adopera nell'articolo 4, concernente la cauzione, accetto cioè che la cauzione si possa dare mediante prima ipoteca non solamente sulla fabbrica, ma anche sull'opificio, includendo nel valore che si dà in cauzione anche quello delle macchine infisse nella fabbrica. Anzi io aggiungo, come ha già detto l'onorevole relatore, una espressione più estensiva, per qualunque altro stabile di proprietà del fabbricante ovunque possa esistere.

Assicuro poi l'onorevole Della Rocca che in quanto alla malleveria personale, se per le ragioni già svolte dall'onorevole Luzzatti non si può accettare nella legge la prescrizione di udire le Camere di commercio, ciò nondimeno non vi saranno fiscalità di sorta e si ammetterà sempre il ricorso gerarchico sull'operato dell'intendente al ministro delle finanze.

Parleremo in seguito degli alcool fabbricati prima della pubblicazione della legge. Ma dico fin d'ora che non è possibile accettare la proposta contraria a quella della Commissione, imperocchè l'amministrazione non ha modo di distinguere l'alcool fabbricato prima della pubblicazione della nuova legge, e quello fabbricato dopo.

D'altronde, siccome si è dato in questi ultimi mesi un grande impulso alla produzione dell'alcool, in seguito alla presentazione di questo disegno di legge, io credo che lo *stock* del prodotto nel paese possa bastare non solamente ai bisogni di quest'anno, ma anche di alcuni mesi dell'anno venturo. Quindi la disposizione proposta dalla Commissione è più favorevole alla industria che quella degli onorevoli Petriccione e altri.

Ad ogni modo, il voler distinguere l'epoca della fabbricazione dell'alcool, io dichiaro esser cosa impossibile per l'amministrazione finanziaria, e aggiungo che si aprirebbe la via ad una quantità infinita di contestazioni e di liti.

Dopo ciò mi rimane a rispondere qualche parola all'importante discorso dell'onorevole Di Rudini. Io non mancherò di studiare se sia possibile estendere anche ad altri uffici doganali che non sieno di primo o second'ordine la facoltà di assistere all'operazione della miscela, e spero di poter riuscire a scemare questo che è veramente un ostacolo di non poco rilievo per i nostri fabbricanti di vini.

In quanto poi all'altra sua osservazione cioè a quella che concerne il modo di esaminare i coeffi-

centi alcoolici, io dichiaro all'onorevole Di Rudini che continuano al Ministero di agricoltura e commercio gli studi per rivedere le determinazioni già fatte, e anche se e come sia possibile di variare codeste determinazioni ad un breve periodo di tempo.

Forse ogni anno sarà impossibile, ma si potrà stabilire una periodicità, la quale soddisfaccia e le esigenze dell'amministrazione, ed anche i legittimi interessi dei fabbricanti.

Questi studi sono in corso e saranno proseguiti con la maggiore alacrità possibile; ed io sono certo che si arriverà ad una conclusione, quale è nei voti dell'onorevole Di Rudini.

Dopo queste poche parole, io prego la Camera di voler venire ai voti. A me premeva di dichiarare che Governo e Commissione, abbiamo fatto tutto quanto era possibile per accrescere, ed accrescere di gran lunga le agevolzze ai fabbricanti di alcool.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Io crederei opportuno che si votasse ora l'articolo 4 del disegno di legge. Degli emendamenti, discuteremo domani.

Votiamo ora l'articolo quarto per stabilire il principio della tassa e le modalità sulle quali non cade alcun dubbio; e riserviamo gli emendamenti (che così si potranno anche stampare) e le altre questioni di modalità.

**Presidente.** Onorevole Luzzatti, mi permetta. Vi possono essere opinioni manifestate, ma di emendamenti non ne è stato mandato che un solo, quello dell'onorevole Nervo e che il proponente ha già letto.

**Luzzatti, relatore.** La Commissione, d'accordo col Ministero, ha alcuni emendamenti da contraporre agli emendamenti dell'onorevole Della Rocca.

**Presidente.** Ma di questi, uno solo si riferisce all'articolo quarto. Teniamo un po' d'ordine, perchè altrimenti non si farà niente.

**Luzzatti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luzzatti, relatore.** Io pregherei l'onorevole Della Rocca di ritirare il suo emendamento all'articolo 4, e, pure ammesso che voglia insistere su quel concetto, di ripresentarlo all'articolo 5

La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Nervo per le ragioni indicate dall'onorevole ministro delle finanze, quantunque consenta coll'onorevole Nervo nel pensiero che vi debba essere parità assoluta di trattamento tra l'industria alcoolica nazionale e l'industria estera.

**Presidente.** Onorevole relatore, mi era sembrato che anche la Commissione presentasse un emendamento a questo o al successivo articolo.

**Luzzatti, relatore.** La Commissione presenta alcuni emendamenti al successivo articolo. Li ho annunciati ora, perchè in tal guisa ha disarmato l'onorevole Della Rocca ed ha potuto far la pace con lui.

**Presidente.** Sta bene.

Onorevole Nervo, mantiene il suo emendamento?

**Nervo.** Udite le dichiarazioni del relatore io ritiro il mio emendamento e lo ripresenterò domani all'articolo 5.

**Presidente.** Ella lo ripresenta fin d'ora all'articolo quinto?

**Nervo.** Si signore.

**Presidente.** Il che vuol dire che domani ricominceremo la discussione fatta oggi. (*Parità*)

Onorevole Della Rocca, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Della Rocca.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Lo ritira definitivamente, o lo ripresenta per l'articolo quinto? Intendiamoci bene.

**Della Rocca.** Lo ritiro definitivamente.

**Presidente.** L'onorevole Petriccione aveva mandato di parlare.

**Petriccione.** Siccome io debbo fare qualche osservazione sul secondo inciso dell'articolo 5, mi riservo di parlare quando discuteremo quell'articolo.

**Presidente.** Sta bene.

Rileggo l'articolo 4:

“ La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

“ Per le industrie ammesse alla restituzione di parte della tassa sullo spirito che usano come materia prima, tale restituzione sarà fatta nella misura del 70 per cento della tassa stessa.

“ La restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini in conformità all'articolo 4 dell'allegato B alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (serie 2ª), è conceduta anche per il vino in bottiglie. ”

Pongo a partito quest'articolo; chi lo approva si alzi.

(*È approvato.*)

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

**Si annunziano due domande d'interrogazione dei deputati Ferrari E., De Renzis, e Cardarelli.**

**Presidente.** Leggo due domande d'interrogazione giunte alla Presidenza.

“ I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica sulla formazione della galleria d'arte moderna e sugli acquisti dell'Esposizione di Roma.

“ Ettore Ferrari, De Renzis. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare questa domanda d'interrogazione al suo collega assente.

L'altra domanda è la seguente:

“ Il sottoscritto desidera d'interrogare gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e dell'interno sul trasferimento delle cliniche dell'Università di Napoli.

“ Cardarelli. ”

Prego il presidente del Consiglio di volersi metter d'accordo col suo collega per istabilire il giorno in cui dovrà svolgersi questa interrogazione.

**Il deputato Mocenni presenta una relazione.**

**Presidente.** Invito l'onorevole Mocenni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Mocenni.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per istabilire il contingente di prima categoria sui nati del 1863.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Comunicazioni del presidente.**

**Presidente.** È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

“ Compio al doloroso ufficio di partecipare all'E. V. ed alla Camera dei deputati, la morte dell'illustre senatore Atto Vannucci, avvenuta ieri a Firenze.

“ Il presidente del Senato  
“ Tecchio. ”

Sono sicuro di interpretare il sentimento della Camera, esprimendone il cordoglio per la morte dell'illustre letterato, del venerando patriota, dello storico insigne, che della storia dei martiri della libertà italiana fece ammaestramento a risurrezione della patria. (*Benissimo!*)

**Peruzzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

**Peruzzi.** Scolare dell'illustre senatore Atto Vanucci ed a lui affezionato sempre, io mi credo autorizzato ad esprimere, a nome della Camera, una parola di estremo cordoglio per questa perdita irreparabile fatta dall'Italia, la quale avrà in questo caso un conforto per tutte le generazioni future nei libri lasciati dall'illustre storico, libri che io credo debbano essere raccomandati alla gioventù italiana, siccome quelli che l'ammaestreranno sempre nell'amore della patria e della libertà. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Domani alle due seduta pubblica.

La seduta è levata a ore 6 e 30.

*Ordine del giorno per le tornate di domani.*

1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 3° Collegio di Roma.)

2° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Disposizioni relative ai certificati ipotecari; Facoltà al Governo di applicare consiglieri di appello alla Corte di cassazione di Palermo.

3° Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale. (24) (*Urgenza*)

4° Svolgimento di interrogazioni dirette ai ministri delle finanze, della marineria, di agricoltura e commercio e della pubblica istruzione dal deputato Solimbergo, dal deputato Berio e altri, dal deputato Della Rocca e dal deputato Sorrentino.

5° Accertamento del numero dei deputati impiegati. (XIII)

6° Trattato di commercio e navigazione col Messico. (96) (*Urgenza*).

7° Trattato di commercio e navigazione col Montenegro. (98)

8° Modificazioni della circoscrizione territoriale militare. (71) (*Urgenza*)

9° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

10° Istituzione di una pretura nel comune di Terranuova Pausania.

11° Relazione di petizioni.

---

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

---

Roma, 1883 — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).